

# Senato della Repubblica

## XIX Legislatura

### Fascicolo Iter

### **DDL S. 739**

Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, di detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali e di inclusione sociale e lavorativa

16/03/2025 - 07:31

# Indice

1. DDL S. 739 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 739	4
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	10
1.3.2.1.1. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 91 (pom.) dell'11/07/2023	11
1.3.2.1.2. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 22 (pom.) del 26/10/2023	15
1.3.2.1.3. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 128 (pom.) del 07/11/2023	16
1.3.2.1.4. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 24 (ant.) del 29/11/2023	21
1.3.2.1.5. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 240 (pom.) del 30/10/2024	22
1.3.2.1.6. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 241 (pom.) del 05/11/2024	23
1.3.2.1.7. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 242 (ant.) del 12/11/2024	30
1.3.2.1.8. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 244 (ant.) del 20/11/2024	35
1.3.2.1.9. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 245 (pom.) del 20/11/2024	38
1.3.2.1.10. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 248 (ant.) del 27/11/2024	40
1.3.2.1.11. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 258 (pom.) del 17/12/2024	42
1.3.2.1.12. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 270 (pom.) dell'11/02/2025	46

## **1. DDL S. 739 - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 739

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 739

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CASTELLONE**, **MAIORINO**, **NAVE**, **PIRONDINI**, **BEVILACQUA**, **TREVISI**, **BILOTTI**, **MAZZELLA**, **GUIDOLIN** e **SIRONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2023

Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, di detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali e di inclusione sociale e lavorativa

Onorevoli Senatori. - I disturbi dello spettro autistico (dall'inglese *Autism Spectrum Disorders*, ASD) sono un insieme eterogeneo di disturbi del neurosviluppo caratterizzati da *deficit* persistente nella comunicazione sociale e nell'interazione sociale in molteplici contesti, e da *pattern* di comportamenti, interessi o attività ristretti, ripetitivi.

Attualmente la prevalenza del disturbo è stimata essere circa un caso su 54 soggetti osservati tra i bambini di 8 anni negli Stati Uniti, uno su 160 in Danimarca e in Svezia, uno su 86 in Gran Bretagna. In età adulta pochi studi sono stati effettuati e segnalano una prevalenza di uno su 100 in Inghilterra. In Italia, si stima che un bambino su 77 (età 7-9 anni) presenti un disturbo dello spettro autistico, con una prevalenza maggiore nei maschi, nel cui ambito si registra una prevalenza di 4,4 volte maggiore rispetto alle femmine.

I costi reali dell'autismo per l'assistenza e le terapie, che ancora oggi sono parzialmente a carico delle famiglie, sono quasi sempre sconosciuti.

L'identificazione precoce dell'autismo rappresenta una sfida importante perché apre delle possibilità di presa in carico dei soggetti in un'età nella quale alcuni processi di sviluppo possono ancora venire modificati. Le ricerche che valutano gli effetti di un intervento precoce mostrano che i bambini beneficiari di tali interventi presentano dei progressi significativi sul piano cognitivo, emotivo e sociale. Risulta quindi fondamentale intervenire con percorsi terapeutici e assistenziali, per garantire la migliore terapia al bambino.

Tuttavia molto spesso il paziente può accedere ai percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali presso le strutture del Servizio sanitario nazionale solo dopo una lunga attesa: le liste d'attesa per le terapie in questione possono essere molto lunghe e, di conseguenza, vanificare la diagnosi precoce a causa di una terapia posta in essere troppo tardi. La medesima terapia, presso centri non convenzionati, ha costi notevoli e pertanto non accessibili a tutti.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede che, al fine di stabilire i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di soggetti minori e adolescenti, la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico sia redatta dal neuropsichiatra infantile, presso una struttura pubblica o convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 2 ha l'obiettivo di consentire, qualora le liste d'attesa per la presa in cura del paziente presso il Servizio sanitario nazionale superino la durata di sei mesi, la detrazione delle spese sostenute dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento.

L'articolo 3 prevede disposizioni concernenti il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, prevedendo l'incremento dello stesso di 30 milioni per gli anni 2023 e 2024. Si rimanda, per la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo del Fondo, a un decreto del Ministro della salute, come già previsto dall'articolo 1, comma 402, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che

ha previsto l'utilizzazione delle risorse per gli anni 2021 e 2022 per una serie di interventi a favore delle persone affette da tale disturbo. Successivamente, per i criteri e le modalità di utilizzazione dei fondi per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico sono stati adottati, per l'anno 2021, il decreto del Ministro della salute del 6 febbraio 2023 e, per l'anno 2022, il decreto del Ministro della salute del 24 gennaio 2023, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 2023.

L'articolo 4 prevede un'agevolazione contributiva per l'occupazione dei soggetti con disturbi dello spettro autistico. Si prevede che ai datori di lavoro privati che assumano, con rapporto di lavoro dipendente, soggetti con disturbi dello spettro autistico sia riconosciuto, per i primi tre anni, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

L'articolo 5 reca la copertura finanziaria.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

#### *(Diagnosi precoce)*

1. Al fine di garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita, nonché di stabilire i percorsi diagnostici, terapeutici, assistenziali, delle prestazioni, della cura e del trattamento individualizzato per la presa in carico di soggetti minori e adolescenti, la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico è redatta dal neuropsichiatra infantile, mediante l'impiego di metodi e di strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili, tra i 18 e i 36 mesi di vita del bambino in collaborazione con i pediatri di libera scelta, che individuano i primi sintomi dei disturbi. La diagnosi di cui al primo periodo è redatta presso una struttura pubblica o convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, predispongono azioni programmatiche rivolte ai seguenti obiettivi:

- a) individuare specifici percorsi di monitoraggio per bambini tra i 18 e i 36 mesi volti al riconoscimento e alla diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, da effettuare presso le strutture delle aziende sanitarie di residenza del minore;
- b) prevedere l'effettuazione, negli asili nido pubblici e privati e nelle scuole materne, di *test* diagnostici rivolti ai bambini di età compresa tra i 18 e i 36 mesi di vita;
- c) predisporre un protocollo per la valutazione dello sviluppo dei neonati e dei bambini dalla nascita ai 36 mesi di vita, che preveda un'analisi dei comportamenti linguistici, comunicativi e sociali;
- d) prevedere interventi terapeutici individualizzati volti ad assicurare la sorveglianza e la valutazione costante dello sviluppo neurocomportamentale, nonché a garantire in modo tempestivo la presa in carico del bambino, migliorandone la qualità di vita.

### Art. 2.

#### *(Detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali)*

1. Le spese sostenute per l'accesso ai percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali di cui all'articolo 1 presso centri di riabilitazione non convenzionati possono essere detratte dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Qualora le liste d'attesa per la presa in cura del paziente presso le strutture del Servizio sanitario nazionale superino la durata di sei mesi, la detrazione di cui al primo periodo è ammessa nella misura del 50 per cento.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la fruizione della detrazione di cui al comma 1.

### Art. 3.

#### *(Fondo per la cura dei soggetti con disturbi dello spettro autistico)*

1. All'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole « e di » sono soppresse, e dopo le parole: « 27 milioni di euro per l'anno 2022 » sono inserite le seguenti: « e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 ».

2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevedendo che le risorse medesime siano destinate ai seguenti settori di intervento:

a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca di base o applicata, nonché di modelli clinico-organizzativi e di buone pratiche terapeutiche ed educative, da parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario nazionale, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica;

b) per una quota pari al 40 per cento, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione degli interventi previsti dalle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico, elaborate dall'Istituto superiore di sanità;

c) per una quota pari al 45 per cento, a iniziative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate, con il supporto dell'Istituto superiore di sanità, allo sviluppo di:

1) una rete di cura territoriale con funzioni di riconoscimento, diagnosi e intervento precoce sui disturbi del neurosviluppo, nel quadro di un'attività di sorveglianza della popolazione soggetta a rischio e della popolazione generale, nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia e dei bilanci di salute pediatrici, dei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e dei reparti di terapia intensiva neonatale e di neonatologia;

2) progetti individualizzati basati sul concetto di qualità della vita, come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, assicurando percorsi diagnostico-terapeutici, assistenziali ed educativi, nonché la continuità di cura in tutto l'arco della vita, l'integrazione scolastica, l'inclusione sociale e lavorativa per i soggetti di età pari o superiore ai 18 anni con disturbi dello spettro autistico.

Art. 4.

*(Agevolazione contributiva per l'occupazione dei soggetti con disturbi dello spettro autistico)*

1. Ai datori di lavoro privati che assumono, con rapporto di lavoro dipendente, soggetti con disturbi dello spettro autistico, è riconosciuto, per i primi tre anni di lavoro, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). L'esonero di cui al presente comma è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 5.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad esclusione di quelli derivanti dall'articolo 3, valutati in 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.



## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 10<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

# 1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 91 (pom.) dell'11/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente  
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)  
MARTEDÌ 11 LUGLIO 2023

91ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

*Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci e il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

IN SEDE REDIGENTE

**(524) DE POLI.** - *Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, concernenti lo svolgimento di indagini diagnostiche per l'accertamento della celiachia nei bambini di età compresa tra sei e dieci anni*  
**(623) Elena MURELLI e altri.** - *Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca*

**(727) Deputati MULE' e Laura CAVANDOLI.** - *Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [RUSSO](#) (*FdI*) si sofferma in primo luogo sul disegno di legge n. 524, recante modifiche alla legge n. 123 del 2005, finalizzate all'effettuazione, nella scuola primaria, di *test* diagnostici nei bambini di età compresa tra sei e dieci anni. Per i bambini risultati positivi è prevista l'erogazione gratuita dei prodotti dietoterapeutici senza glutine.

Le finalità del disegno di legge n. 623 sono specificate dall'articolo 1. I successivi articoli da 2 a 5 modificano la summenzionata legge n. 123 del 2005. Tali modifiche prevedono, in primo luogo, la predisposizione di iniziative formative sulla celiachia destinate al personale del settore della ristorazione, turistico e alberghiero, nonché a tutti i soggetti coinvolti nelle attività di somministrazione di alimenti. Riguardo alla prevenzione delle complicanze e al monitoraggio delle patologie associate alla malattia celiaca, è prevista la predisposizione di programmi di diffusione del protocollo di diagnosi ufficiale. Ulteriori modifiche riguardano i prodotti alimentari senza glutine. Inoltre, è disposto l'inserimento di moduli formativi obbligatori nei programmi di studio degli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera e nelle attività di formazione e aggiornamento professionale destinati agli operatori del settore alimentare. Si prevede altresì la promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione nelle scuole.

L'articolo 6 stabilisce che siano assicurati adeguati spazi di informazione radiofonica e televisiva sulle materie in oggetto.

L'articolo 7 pone in capo alle regioni e alle province autonome l'indicazione delle strutture per la diagnosi e la cura della celiachia, conformate ad un approccio multidisciplinare e multidimensionale, oltre a demandare a un decreto ministeriale l'integrazione del Registro nazionale degli alimenti a fini medici speciali, senza glutine e formule per lattanti erogabili.

L'articolo 8 concerne l'istituzione di un fondo per la ricerca sulla celiachia e l'istituzione di una banca dati nazionale contenente i dati relativi ai soggetti a cui è stato rilasciato un certificato accertante la patologia della celiachia.

Infine, l'articolo 9 dispone circa l'entrata in vigore.

L'articolo 1 del disegno di legge n. 727 demanda a un decreto ministeriale la definizione di criteri per l'adozione di un programma pluriennale di *screening* su base nazionale nella popolazione pediatrica, per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia.

Il successivo articolo 2 dispone l'istituzione di un Osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1 e sulla celiachia, mentre l'articolo 3 prevede lo svolgimento di campagne periodiche di informazione e di sensibilizzazione a opera del Ministero della salute.

Le disposizioni finanziarie sono infine recate dall'articolo 4.

In conclusione, il relatore segnala l'utilità dello svolgimento di un ciclo di audizioni, anche finalizzato alla redazione di un testo unificato dei disegni di legge in titolo.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) fa presente che il disegno di legge n. 727, trasmesso dalla Camera dei deputati, prevede coperture finanziarie già accertate e risulta particolarmente apprezzabile ai fini della realizzazione di *screening* in età pediatrica. In considerazione della diversa declinazione degli altri disegni di legge, la predisposizione di un nuovo testo comporterebbe invece la necessità di verifiche sugli aspetti finanziari e pertanto, presumibilmente, incertezza sui tempi dell'*iter*.

Il presidente [ZAFFINI](#) richiama l'attenzione sulla possibilità di mettere a punto previsioni normative riferite a platee più ampie.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) condivide la preoccupazione espressa dalla senatrice Zambito in merito al possibile rallentamento dell'*iter* nel caso di un eccessivo ampliamento del testo rispetto al disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento, con particolare riguardo alla questione delle coperture.

La senatrice [CANTU'](#) (LSP-PSd'Az) esprime il consenso del proprio Gruppo relativamente alla proposta del relatore, equilibrata e idonea a contemperare le diverse sensibilità sulla materia.

Il senatore [ZULLO](#) (FdI) considera necessario tenere conto delle preoccupazioni espresse dalla senatrice Zambito, senza che ciò tuttavia precluda la possibilità di una visione più complessiva e organica dei temi oggetto dei disegni di legge in discussione.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) segnala la correlazione fra il diabete di tipo 1 e la celiachia, che giustifica ulteriormente l'urgenza di disposizioni volte alla effettuazione di *screening* in età pediatrica. Riguardo alla questione connessa alla possibilità di un ampliamento della materia di cui al disegno di legge n. 727, reputa utile l'apporto del Ministero della salute.

Il presidente [ZAFFINI](#) registra la sensibilità condivisa sulla materia trattata e fa presente l'utilità delle audizioni al fine di una definizione in tempi rapidi dell'orientamento della Commissione. Propone quindi di segnalare i soggetti da audire entro le ore 12 di giovedì 13 luglio, auspicando un contenimento numerico e un'accurata selezione dei soggetti da convocare.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(647) RUSSO e GUIDI. - Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico**

**(739) Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, di detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali e di inclusione sociale e lavorativa**

(Esame congiunto e rinvio)

Dopo alcuni cenni riguardo la disciplina vigente sulla diagnosi, cura e abilitazione delle persone con

disturbi dello spettro autistico e sull'assistenza alle relative famiglie, il relatore [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*) passa all'illustrazione del disegno di legge n. 647, il cui articolo 1 definisce la finalità e l'oggetto del provvedimento, che mira a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico.

L'articolo 2 delega il Governo ad adottare una disciplina intesa all'inserimento lavorativo attraverso azioni integrate tra i servizi pubblici e privati della formazione professionale e del lavoro e i servizi sociali e sanitari.

Gli articoli 3 e 4, insieme con l'allegato A, prevedono la predisposizione di un programma personalizzato, concernente l'inserimento lavorativo e l'inclusione sociale.

Il successivo articolo 5 richiede che le regioni trasmettano con cadenza biennale al Parlamento una relazione sulle attività svolte, sui soggetti coinvolti e sui risultati ottenuti in materia di inserimento lavorativo dei soggetti con disturbi dello spettro autistico.

L'articolo 6 istituisce un apposito Fondo per l'inserimento lavorativo dei soggetti con disturbi dello spettro autistico, mentre l'articolo 7 definisce la data di entrata in vigore.

Il disegno di legge n. 739 reca all'articolo 1 disposizioni in materia di diagnosi precoce.

In base all'articolo 2 le spese sostenute per l'accesso ai percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali presso centri di riabilitazione non convenzionati possono essere detratte dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento.

Il successivo articolo 3 dispone in ordine al Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, prevedendone tra l'altro un incremento.

L'articolo 4 prevede una forma di agevolazione contributiva per l'occupazione dei soggetti con disturbi dello spettro autistico.

Infine, l'articolo 5 dispone in merito alla quantificazione e alla copertura degli oneri finanziari.

Il presidente [ZAFFINI](#) sollecita una riflessione in merito alla possibilità dello svolgimento di audizioni e all'adozione di un testo base.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) riconosce l'elevata importanza della materia. Ritiene pertanto necessarie le audizioni, oltre a un'attenta riflessione in merito all'adozione del testo base.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) ritiene che la complessità del tema richieda lo svolgimento di un ciclo di audizioni adeguatamente ampio.

Il senatore [GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) riconosce l'utilità di un'oculata definizione del testo base. Si sofferma quindi sulla complessità dei disturbi dello spettro autistico, che richiede il miglioramento delle conoscenze. Menziona quindi, quale esempio di mancanza di sensibilità nei confronti delle peculiarità dei disturbi dello spettro autistico, una vicenda giudiziaria riguardante casi di maltrattamenti e violenze in un centro di cura. Le audizioni costituiscono inoltre a suo avviso uno strumento particolarmente prezioso per l'arricchimento conoscitivo e critico della Commissione.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) mette in evidenza l'opportunità di un elevato livello di attenzione sulla questione dei disturbi dello spettro autistico, la cui incidenza sulla popolazione pediatrica è notevole e di entità crescente. È inoltre urgente che le istituzioni si attivino per il sostegno alle famiglie, troppe volte lasciate prive di adeguate strutture di assistenza sul territorio, mentre risulta particolarmente grave l'assenza di forme di intervento per i soggetti con disturbi dello spettro autistico che hanno ormai raggiunto la maggiore età. L'impegno a tale riguardo deve invece consistere nell'individuazione e nell'attivazione di percorsi dedicati.

Esprime infine apprezzamento per l'incardinamento dei disegni di legge in titolo e per le motivazioni manifestate dalla Commissione.

Il senatore [RUSSO](#) (*FdI*) fa presente che, a differenza del disegno di legge n. 739, il disegno di legge n. 647 reca una delega legislativa al Governo, oltre a essere maggiormente focalizzato sull'aspetto dell'inserimento lavorativo. A tale proposito esprime favore nei confronti dello strumento della delega legislativa, anche ove si optasse eventualmente per la predisposizione di un testo unificato.

Il presidente [ZAFFINI](#) propone le ore 12 di lunedì 17 luglio quale termine per trasmettere proposte relative ai soggetti da audire, invitando comunque ad un contenimento numerico delle richieste.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(674) *Interventi a sostegno della competitività dei capitali***

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Con riguardo ai profili di competenza, il relatore [BERRINO](#) (*FdI*) segnala l'articolo 18 del disegno di legge in titolo. In particolare, il comma 1 riduce il periodo di incompatibilità, a decorrere dalla cessazione dell'incarico, per i componenti di vertice e i dirigenti di Consob, Banca d'Italia e IVASS relativamente a rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con soggetti operanti nei settori di competenza.

Il successivo comma 2 interviene sulla disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le Autorità amministrative indipendenti, e gli enti privati in controllo pubblico. Infine, il comma 3 interviene con finalità di coordinamento sull'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è quindi messa in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

*SULL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLE FORME INTEGRATIVE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SANITARIA NEL QUADRO DELL'EFFICACIA COMPLESSIVA DEI SISTEMI DI WELFARE E DI TUTELA DELLA SALUTE*

Il presidente [ZAFFINI](#) richiama il consenso già espresso dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in merito al conferimento di un incarico di consulenza tecnica al professor Alfonso Celotto con riferimento all'indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di *welfare* e di tutela della salute. A tale riguardo fa presente la complessità dei temi emersi dalle audizioni, particolarmente in relazione alla redazione della proposta di documento conclusivo, che giustifica il ricorso ad un apporto così specifico e qualificato.

La Commissione unanime conviene infine sulla proposta illustrata.

*La seduta termina alle ore 16.*



## **1.3.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 22 (pom.) del 26/10/2023**

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente  
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)  
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 22**

**GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2023**

*Presidenza del Presidente*

**ZAFFINI**

*Orario: dalle ore 14,40 alle ore 16,30*

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI CISL, UIL, FISH ONLUS (FEDERAZIONE ITALIANA PER IL SUPERAMENTO DELL'HANDICAP) E ANFFAS (ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI FAMIGLIE E PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVE E DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO), AARBA (ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF RADICAL BEHAVIOR ANALYSIS), AIAMC (ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ANALISI E MODIFICAZIONE DEL COMPORTAMENTO E TERAPIA COMPORTAMENTALE E COGNITIVA), ANDEL (AGENZIA NAZIONALE DISABILITÀ E LAVORO), PARLAUTISMO, COOPERATIVA ETNOS, ASSOCIAZIONE ERREPIU' APS, ASSOCIAZIONE ONLUS "LE ALI DEI PESCI E ASSOCIAZIONE ALBERGO ETICO ITALIA ONLUS SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 647 E 739 (INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO)*

## 1.3.2.1.3. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 128 (pom.) del 07/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente  
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)  
MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2023

128ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

[ZAFFINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.*

*La seduta inizia alle ore 14,45*

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [ZAFFINI](#) comunica che, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 647 e 739 (inserimento lavorativo persone con disturbi dello spettro autistico), l'eventuale documentazione consegnata in fase di audizione sarà resa disponibile, ove nulla osti, per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che dovesse successivamente pervenire con riferimento ai temi dei disegni di legge.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026**

- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (limitatamente alle parti di competenza)

- **(Tab. 4)** Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026

- **(Tab. 15)** Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026

(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Nel dichiarare aperta la sessione di bilancio, il presidente [ZAFFINI](#) avverte che i rapporti destinati alla 5ª Commissione dovranno essere approvati entro venerdì 10 novembre. Dà quindi conto del regime che regola la proponibilità di emendamenti e ordini del giorno dinanzi alla Commissione.

La Commissione prende atto.

Il presidente relatore [ZAFFINI](#) (*FdI*) dà conto in primo luogo delle disposizioni in materia sanitaria recate dalla sezione I del disegno di legge di bilancio.

In particolare, l'articolo 41 concerne il rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale, mentre l'articolo 42 reca una serie di disposizioni volte a ridurre le liste di attesa, nonché a contrastare la carenza di personale sanitario e il ricorso alle esternalizzazioni.

Il successivo articolo 43 interviene sul tetto della spesa farmaceutica. Inoltre, l'articolo 44 demanda all'AIFA un aggiornamento del prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio. È inoltre

definito un nuovo sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale e si prevede la predisposizione di linee guida riguardanti l'aggiornamento dei prontuari terapeutici regionali.

L'articolo 45 autorizza Regioni e Province autonome ad avvalersi delle misure previste all'articolo 42. Inoltre, l'articolo 46 aggiorna il tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati e l'articolo 47 dispone l'applicazione anche nel 2024 della procedura transitoria di riparto delle quote premiali per le regioni virtuose ai fini della spesa sanitaria.

L'articolo 48, al fine di consentire l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza, vincola una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. I commi da 1 a 3 dell'articolo 49 introducono una forma di compartecipazione alla spesa sanitaria relativa ai lavoratori frontalieri operanti in Svizzera. I commi 4 e 5 recano modifiche alla disciplina in materia di assistenza sanitaria per gli stranieri.

L'articolo 50 prevede distinti interventi di incremento delle risorse destinate all'assistenza territoriale e al potenziamento del SSN.

Il comma 7 dell'articolo 56 dispone l'aggiornamento delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità di cui all'Accordo fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 febbraio 2008.

Il successivo articolo 59 prevede una specifica procedura per gli investimenti immobiliari dell'INAIL destinati all'ammodernamento delle strutture sanitarie e all'ampliamento della rete sanitaria territoriale. L'articolo 66 autorizza la corresponsione di un contributo, a decorrere dall'anno 2024, in favore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP). Inserisce inoltre l'INMP tra gli enti ammessi a presentare progetti di ricerca finalizzata.

Nell'allegato quinto sono previsti, tra l'altro, finanziamenti per interventi nel settore sanitario.

Per quanto riguarda le norme della sezione I attinenti alle materie del lavoro e delle politiche sociali, l'articolo 2 prevede rifinanziamenti relativi a diversi fondi.

Il successivo articolo 5 prevede una riduzione della quota di contribuzione previdenziale a carico dei lavoratori dipendenti.

L'articolo 6 prevede una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo, mentre l'articolo 7 estende ai premi e alle somme erogati nell'anno 2024 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF.

L'articolo 9 riconosce, in via transitoria, un trattamento integrativo speciale per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, mentre l'articolo 10 prevede un incremento delle risorse concernenti la contrattazione collettiva relativa ai dipendenti statali e i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico. Prevede inoltre che le pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali ridefiniscano gli stanziamenti, a carico dei propri bilanci e relativi ai trattamenti economici del personale, sulla base del parametro delle risorse inerenti ai dipendenti statali.

L'articolo 26 modifica, con riferimento ai lavoratori il cui primo accredito contributivo sia successivo al 31 dicembre 1995, la disciplina sui requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia nonché sui requisiti, il termine di decorrenza e la misura di una forma di trattamento pensionistico anticipato, mentre l'articolo 27 introduce, con riferimento ai soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, la possibilità di riscattare i periodi, precedenti la data del 1° gennaio 2024, non coperti da contribuzione.

Inoltre, l'articolo 29 modifica la disciplina transitoria già vigente per il 2024 in materia di indicizzazione dei trattamenti pensionistici.

L'articolo 30 concerne la proroga per il 2024 dell'istituto dell'APE sociale, la proroga e la ridefinizione dell'istituto "opzione donna", l'estensione temporale sia della fattispecie transitoria di diritto al trattamento pensionistico anticipato, sia degli incentivi per il caso di prosecuzione dell'attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti inerenti alla quota 103.

L'articolo 31 rende permanente l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa e ne ridefinisce la disciplina, mentre l'articolo 33 modifica, per alcune categorie di dipendenti pubblici, i criteri di calcolo delle quote di trattamento pensionistico liquidate con il sistema retributivo. L'articolo 34 reca una serie di misure temporanee in materia di ammortizzatori sociali, relative a specifiche fattispecie o a specifici settori e l'articolo 35 prevede, per una specifica fattispecie, un incremento del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche. L'articolo 36 modifica i criteri di calcolo dell'indennità per i congedi parentali fruiti fino al sesto anno di vita del bambino, mentre l'articolo 37 prevede esoneri contributivi per le lavoratrici madri. Inoltre, l'articolo 11, comma 2, eleva l'aliquota IVA per alcuni prodotti relativi alla prima infanzia e all'igiene femminile; il successivo comma 3 eleva i valori di alcune imposte in materia di prodotti di tabacco e di relativi prodotti succedanei; l'articolo 17 reca misure intese a contrastare l'evasione fiscale nel settore del lavoro domestico; l'articolo 32 ridefinisce i criteri di calcolo dell'indennità di malattia per la gente di mare; l'articolo 38 esclude i titoli di Stato e i prodotti finanziari con garanzia statale dall'ambito del calcolo dell'ISEE; il comma 1 dell'articolo 39 istituisce il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga; il successivo comma 2 prevede un finanziamento permanente in favore del cosiddetto reddito di libertà per le donne vittime di violenza; il comma 3 riduce lo stanziamento destinato alle attività istituzionali del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza; i commi da 1 a 5 dell'articolo 40 istituiscono il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità; il successivo comma 6 incrementa il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità; l'articolo 60 istituisce un fondo per il personale di alcuni enti di ricerca; il comma 1 dell'articolo 66 reca uno stanziamento per le misure connesse all'accoglienza dei migranti e in favore dei minori stranieri non accompagnati; l'articolo 70 reca uno stanziamento per il proseguimento delle attività relative al soccorso e all'assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina; l'articolo 88, comma 1, istituisce una Commissione di studio per la rivalutazione delle prestazioni di carattere previdenziale e sociale per le quali è prevista la rivalutazione sulla base dell'indice del costo della vita.

Riguardo all'articolo 86, comma 1, la tabella A prevede, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un incremento pari a 12.965.000 euro per il 2024, a 40.100.000 euro per il 2025 ed a 23.105.000 euro annui a decorrere dal 2026; la medesima tabella prevede, per il Ministero della salute, un incremento pari a 4.780.000 euro per il 2024, 34.806.000 euro per il 2025 ed a 35.906.000 euro annui a decorrere dal 2026. La tabella B prevede, per il Ministero della salute, un incremento di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

Nella sezione II è inoltre indicata una serie di variazioni rispetto al livello a legislazione vigente relative agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.

Intervenendo in discussione generale, il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) sollecita in primo luogo una riflessione circa l'opportunità che la Commissione trasmetta un impulso determinante alle scelte di bilancio tramite la propria azione legislativa, particolarmente in riferimento ai disegni di legge di iniziativa parlamentare. L'esame da parte della Commissione di un nuovo assetto legislativo di materie strategiche, quali la medicina territoriale, l'emergenza urgenza e la non autosufficienza, dovrebbe infatti determinare il quadro entro il quale il Governo può operare le scelte sui profili finanziari. Rilevata la difficoltà dell'azione dei singoli parlamentari rispetto alle strutture sanitarie presenti nei territori, segnala la tendenza di fondo a uno spostamento degli equilibri nel settore sanitario a vantaggio del privato, quando sarebbe preferibile un maggiore impegno riguardo il miglioramento e la razionalizzazione dell'impiego delle risorse.

Esprime poi perplessità l'intervento volto alla riduzione delle liste d'attesa, basato sul maggiore ricorso alle risorse umane già presenti e in mancanza di un innalzamento dei limiti posti alle assunzioni. Un'ulteriore criticità è a suo giudizio costituita dall'accorpamento dei fondi relativi a diverse importanti patologie, quali l'Alzheimer, con conseguente incertezza in merito alle prospettive di intervento in ambiti di particolare delicatezza.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) segnala a sua volta con preoccupazione le scelte del Governo relativamente al Fondo per l'Alzheimer e le demenze, che pure ha consentito l'adozione di misure di grande utilità, secondo le aspettative di famiglie, associazioni e medici.

La manovra in esame risulta inoltre penalizzante nei confronti delle categorie del settore sanitario, già in notevole difficoltà, mentre le risorse destinate alle prestazioni aggiuntive per l'abbattimento delle liste d'attesa sono del tutto insufficienti e, fundamentalmente, risentono della tendenza generale a favorire la sanità privata.

Risultano inoltre gravemente depotenziati i servizi socio-sanitari dei Comuni, gravati da maggiori carichi, in assenza di risorse aggiuntive, anche in termini di personale.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) fa presente che, al netto degli aumenti delle retribuzioni del personale sanitario, peraltro necessari, le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale sono del tutto inadeguate rispetto agli obiettivi posti, traducendosi in particolare in una diminuzione delle quote a disposizione dei sistemi sanitari regionali. Rilevato che il defianziamento della sanità pubblica risulta una tendenza caratterizzante l'intero ultimo decennio, ritiene che le misure in esame siano inadeguate rispetto alla necessità di garantire la tenuta del Servizio sanitario nazionale. Pertanto, le forze di maggioranza dovrebbero abbandonare i toni eccessivamente ottimistici utilizzati nella comunicazione pubblica, ingannevoli per i cittadini, e procedere a una seria riflessione sulla materia.

In particolare, è preoccupante la mancanza di prospettive in merito al finanziamento dei LEA, della continuità assistenziale nel territorio, all'abbattimento delle liste d'attesa. Inoltre, è urgente una delimitazione rigorosa degli ambiti della sanità privata e della sanità pubblica. Quest'ultima, in assenza delle necessarie risorse, è infatti destinata a un indebolimento irreversibile.

In risposta a un quesito della senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP), il [PRESIDENTE](#) fornisce ragguagli in ordine al prosieguo dell'esame. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti alle ore 12 di domani, mercoledì 8 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(927) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riguardo ai profili di competenza, il relatore ZULLO segnala innanzitutto l'articolo 1 del decreto-legge n. 124, che modifica la disciplina sulle modalità di programmazione e utilizzo delle risorse relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione stanziato per il periodo 2021-2027, mentre l'articolo 2 disciplina la procedura attraverso la quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) trasferisce le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, ai fini della realizzazione dei nuovi Accordi per la coesione, alle amministrazioni centrali o regionali o delle province autonome assegnatarie di tali risorse.

L'articolo 3 detta disposizioni volte a garantire l'evidenza contabile delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione, destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle amministrazioni regionali.

Il successivo articolo 4 dispone che le amministrazioni titolari di risorse nazionali e europee per la coesione del periodo 2021-2027 inseriscano nel sistema informatico ReGIS i dati relativi ai progetti finanziati.

L'articolo 5 dispone la pubblicazione sul portale OpenCoesione dei documenti di programmazione delle risorse nazionali per la coesione e dei relativi dati di attuazione in formato aperto, mentre l'articolo 6 interviene sulla disciplina dei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS).

L'articolo 7 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

Al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, l'articolo 8 prevede la predisposizione di un piano di interventi strategici.

L'art. 8-bis contiene misure per la realizzazione dell'aeroporto civile di Agrigento e l'articolo 9 istituisce la Zona economica speciale per il Mezzogiorno, comprendente i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

I successivi articoli da 10 a 15 dettano disposizioni in relazione all'organizzazione e al Piano strategico della ZES unica per il Mezzogiorno.

L'articolo 18 eleva il limite massimo del compenso annuo attribuito ai componenti a titolo non esclusivo del Nucleo per le politiche di coesione. Inoltre, prevede che i componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione possano mantenere gli incarichi già conferiti fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale.

L'articolo 19, commi da 1 a 9, a decorrere dal 2024, autorizza le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti a tali regioni all'assunzione di personale non dirigenziale. Il successivo comma 9-bis autorizza il Dipartimento della funzione pubblica a bandire procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo determinato e a tempo parziale, al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle regioni comprese nell'Obiettivo europeo "Convergenza".

I commi 2 e 3 dell'articolo 22 recano disposizioni transitorie in relazione ai poteri e alla competenza territoriale dei commissari straordinari delle attuali zone economiche speciali.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) stigmatizza innanzitutto la reiterata presentazione di provvedimenti d'urgenza, peraltro dal contenuto fortemente eterogeneo.

Esprime quindi preoccupazione in ordine agli interventi in materia di minori stranieri non accompagnati. A fronte di una legislazione di elevata qualità, conseguente all'impegno condiviso delle diverse forze politiche, viene attuata un'indebita distinzione fra categorie di minori, determinando una diminuzione dei livelli di tutela. In linea con le critiche espresse da diversi settori della società civile, l'esito dell'intervento in esame consisterà in un aumento dell'irregolarità e della marginalità, con il conseguente aumento dell'allarme sociale nei confronti del fenomeno dell'immigrazione.

Sono del resto infondati i timori riguardanti le dichiarazioni mendaci in merito all'età rese dai soggetti interessati, in quanto lo specifico protocollo volto alla valutazione di tali casi dà sufficienti garanzie di attendibilità.

La senatrice [SBROLLINI](#) (Az-IV-RE) condivide le critiche della senatrice Zampa ed esprime un giudizio complessivamente negativo sul provvedimento. Questo non può infatti che ampliare l'area dell'irregolarità e dell'esclusione rispetto alle necessarie forme di sicurezza sociale e sanitaria.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) esprime dubbi sull'efficacia delle misure in materia di istituzione delle zone economiche speciali nel Mezzogiorno, in considerazione della mancanza di chiarezza strategica e della confusione dei livelli di responsabilità.

La realizzazione del piano per le aree interne è contraddistinta da analoghe incertezze sotto il profilo strategico, risultando evidente la contraddizione fra la politica volta al conseguimento dell'autonomia differenziata e la ricorrente tendenza all'istituzione di cabine di regia centralizzate. Nel complesso, tali scelte non possono che sottrarre energie all'obiettivo fondamentale di tali interventi, consistente nella creazione di opportunità di lavoro.

Intervenendo in replica, il senatore [ZULLO](#) (Fdl) rileva che il decreto-legge in esame non dispone alcuna abrogazione della previgente legislazione in materia di minori stranieri non accompagnati, né prevede alcun definanziamento degli interventi in tale ambito. Risulta invece notevole l'intervento infrastrutturale a beneficio delle isole di Lampedusa e Linosa.

Le misure in materia di aree interne e di zone economiche speciali sono formulate al fine di conseguire la massima efficienza, sulla base delle esperienze pregresse, le quali evidenziano eccessivi ritardi nell'impiego di risorse europee. Gli interventi in esame sono invece adeguati all'obiettivo del conseguimento della massima armonizzazione socio-economica nei territori.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere del relatore è infine posta in votazione e approvata a maggioranza.

*La seduta termina alle ore 16,15*

## **1.3.2.1.4. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 24 (ant.) del 29/11/2023**

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente  
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)  
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 24**

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 2023

*Presidenza del Presidente*

[ZAFFINI](#)

*Orario: dalle ore 11,40 alle ore 13,45*

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI IL TORTELLANTE APS, ASSOCIAZIONE PIZZAUT ONLUS, BREAKCOTTO S.R.L. IMPRESA SOCIALE, AUTICON S.R.L., NOI POSSIAMO APS, AGSAS ONLUS (ASSOCIAZIONE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI SOLIDALI), ANGSA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI PERSONE CON AUTISMO), GENIAUT APS, ASL CITTÀ DI TORINO - STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE CENTRO DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO IN ETÀ ADULTA - CENTRO ESPERTO REGIONE PIEMONTE, FONDAZIONE UN FUTURO PER L'ASPERGER ONLUS E GRUPPO ASPERGER ONLUS SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 647 E 739 (INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO)*

## 1.3.2.1.5. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 240 (pom.) del 30/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente  
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)  
MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2024

240ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

**(647) RUSSO e GUIDI.** - *Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico*

**(739) Maria Domenica CASTELLONE e altri.** - *Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, di detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali e di inclusione sociale e lavorativa*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 luglio 2023.

Il presidente [ZAFFINI](#) rammenta la conclusione del ciclo di audizioni sui disegni di legge in titolo.

Avverte quindi che si può procedere alla discussione generale.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) preannuncia l'imminente presentazione di un ulteriore disegno di legge in materia. Chiede pertanto di attenderne l'assegnazione e la successiva congiunzione ai fini del prosieguo dell'*iter*.

A parere del relatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) nulla osta all'accoglimento della richiesta della senatrice Zampa, nel presupposto che non comporti una dilatazione rilevante dei tempi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1264) Disposizioni in materia di lavoro**, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [MANCINI](#) (FdI) suggerisce di procedere alla discussione generale successivamente alla disponibilità dei contributi scritti richiesti.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.



## 1.3.2.1.6. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 241 (pom.) del 05/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente  
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)  
MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2024**

**241ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

ZAFFINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente ZAFFINI avverte che non si procederà all'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1287, di conversione del decreto legge n. 131 del 2024 ("Salva-infrazioni"), trasmesso dalla Camera dei deputati, in quanto la Commissione di merito ne ha già terminato la relativa trattazione.

La Commissione prende atto.

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese**

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice LEONARDI (*FdI*) menziona in primo luogo l'articolo 3, che sopprime l'obbligo per l'aspirante guida alpina di conseguire il grado di guida alpina entro 10 anni dal conseguimento dell'abilitazione ed estende l'ambito operativo degli accompagnatori di media montagna.

L'articolo 5 riformula innanzitutto il comma 1 dell'articolo 172-bis del Codice della navigazione allo scopo di permettere ai lavoratori marittimi arruolati secondo il patto di cui al successivo articolo 327, comma 2, di essere adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e nazionale in presenza di determinati requisiti.

Il comma 2 dell'articolo 172-bis è modificato al fine di precisare che l'armatore ha l'obbligo di comunicare giornalmente all'autorità marittima che ha rilasciato l'autorizzazione la composizione effettiva dell'equipaggio, mentre al comma 5 dell'articolo 172-bis viene introdotto l'obbligo per l'armatore di comunicare all'autorità marittima l'orario di lavoro effettivamente compiuto.

L'articolo 6, comma 1, lettera a), modifica l'articolo 328 del Codice della navigazione, prevedendo la disponibilità per il comandante di stipulare contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio.

Viene inoltre disposto che il contratto di arruolamento del comandante sia stipulato con atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima del porto dove si trova la nave o, se la nave è all'estero, dall'autorità consolare o dall'autorità marittima del porto di iscrizione della nave oppure del domicilio del comandante o dell'armatore.

L'articolo 6, comma 1, lettera b), abroga l'articolo 329 del Codice della navigazione.

Il comma 2 abroga parte del comma 1 dell'articolo 103-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 relativa a

un regime transitorio per la stipula dei contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo.

L'articolo 8, comma 1, prevede che con regolamento si provveda alla definizione dei requisiti dei medici e degli infermieri che possono prestare assistenza sanitaria a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, nonché alla disciplina dei modi di selezione, delle condizioni di imbarco, dei compiti e dei percorsi di formazione di tali figure professionali. Ai sensi del successivo comma 2, con regolamento sono individuate le tipologie di nave che devono dotarsi di cabine per quarantena o isolamento, di locali di medicazione, di un ospedale di bordo e sono definite le caratteristiche strutturali e tecniche dei locali, mentre il comma 3 dispone l'abrogazione del Capo IV del regolamento sulla sanità marittima di cui al regio decreto n. 636 del 1895.

L'articolo 9 dispone che le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possano avvalersi anche delle rispettive articolazioni territoriali ai fini della presentazione dell'istanza per l'esclusione dell'asseverazione che, in via generale, viene rilasciata a seguito dell'esito positivo delle verifiche richieste per l'assunzione come lavoratori subordinati di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e di apolidi.

L'articolo 11 reca misure di semplificazione per il rilascio delle autorizzazioni all'inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e all'affido o dispersione delle ceneri.

L'articolo 22 modifica l'articolo 55-quinquies, comma 3, del decreto legislativo n.165 del 2001, prevedendo che le sanzioni disciplinari applicate al medico nei casi di false attestazioni o certificazioni si estendano anche ai casi di certificazioni rilasciate attraverso sistemi di telemedicina, in relazione alla certificazione dell'assenza dal servizio. È inoltre disposto che l'individuazione dei casi e della modalità di ricorso alla telecertificazione sia definita con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro della salute.

L'articolo 24 dispone in merito alla nomina del Presidente del consiglio di amministrazione dell'IRCCS "Giannina Gaslini" di Genova.

Intervenendo sull'articolo 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, l'articolo 25 consente alle farmacie e ai farmacisti di dispensare per conto delle strutture sanitarie i dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti e di effettuare una serie di servizi sanitari.

L'articolo 26 reca modifiche alla legge n. 107 del 2010 in materia di inclusione sociale delle persone con sordocecità.

L'articolo 31, comma 1, lettera f) abroga l'articolo 99, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Tale disposizione fa riferimento a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, volto ad individuare i dati e le amministrazioni titolari del trattamento, da mettere a disposizione del Ministero del lavoro, ai fini di elaborazioni statistiche per le finalità perseguite dall'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro.

La successiva lettera g) abroga il comma 7 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 48 del 2023, che prevede una disciplina transitoria concernente l'introduzione di modalità di attivazione dei percorsi di inclusione sociale e lavorativa ulteriori rispetto a quelle già previste per i percettori del reddito di cittadinanza.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) esprime perplessità in ordine alla previsione di cui all'articolo 25, comma 2, che pone a carico degli utenti i test di verifica dell'antibiotico resistenza e le vaccinazioni contro le malattie tropicali. Tale disposizione risulta infatti contraddittoria rispetto a strategie di fondo di politica sanitaria ampiamente condivise.

Il sottosegretario GEMMATO fa innanzitutto presente il valore della rete delle farmacie capillarmente distribuite sul territorio ai fini della diffusione delle vaccinazioni, mentre i temi richiamati dal senatore Mazzella sono ben presenti al Governo, che ne sta promuovendo l'approfondimento in sede di G7 della salute. Resta peraltro la clausola generale di invarianza degli oneri caratterizzante il disegno di legge in esame.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) dichiara in primo luogo il favore della propria parte politica nei confronti della farmacia dei servizi e del suo potenziamento. In tale ottica, tuttavia, si pone la necessità di una riflessione in merito alla possibilità di integrare le competenze dei farmacisti per mezzo di

un'adeguata riforma dei relativi percorsi di studio. Le farmacie dei servizi non possono comunque essere considerate presidi di medicina territoriale al pari di strutture quali le case di comunità. Inoltre, occorre evitare la disparità di trattamento fra le farmacie dei servizi e i laboratori di analisi in riferimento alla disciplina in materia di requisiti e controlli, che, relativamente ai secondi, appare decisamente più severa.

Nel complesso, infine, il disegno di legge in titolo lascia eccessivi spazi di intervento al Governo; da ciò la contrarietà del suo Gruppo.

Il sottosegretario GEMMATO rammenta che la disciplina riguardante la farmacia dei servizi risale alla legge n. 153 del 2009. Su tale base, la sperimentazione al riguardo è costantemente proseguita, determinando la possibilità di cogliere vantaggi crescenti.

I laboratori di analisi, in quanto accreditati, sono necessariamente oggetto di una disciplina specifica rispetto a quella relativa alle farmacie, convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Resta peraltro l'opportunità di prevedere percorsi di accreditamento maggiormente snelli, ferma restando la necessità di garantire livelli qualitativi elevati e uniformi.

Interviene brevemente la senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP), richiamando a sua volta la priorità da accordare all'accertamento dei requisiti, in quanto elemento ben più importante della forma del rapporto con il Servizio sanitario nazionale.

Il senatore [RUSSO](#) (FdI) richiama l'attenzione sull'opportunità che le farmacie dei servizi e le strutture accreditate costituiscano parte di un sistema organico e capillare, funzionale a garantire ai cittadini livelli adeguati di servizio.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, ha la parola per la replica la relatrice [LEONARDI](#) (FdI), che pone in evidenza l'utilità del disegno di legge in esame ai fini della necessaria semplificazione in numerosi ambiti di attività. Presenta quindi una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

*IN SEDE REDIGENTE*

***(1241) Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 29 ottobre.

Il presidente [ZAFFINI](#) rammenta la richiesta di contributo scritto rivolta alla Conferenza Stato-Regioni, a integrazione del ciclo di audizioni precedentemente svolto.

In discussione generale interviene quindi il senatore [MAZZELLA](#) (M5S), il quale si esprime criticamente in relazione all'aumento delle ore di attività libero-professionale per i medici in formazione specialistica, previsto dall'articolo 5, che rischia di comportare carichi di lavoro eccessivi per i professionisti in formazione.

Riguardo all'articolo 1, giudica criticabile il riferimento al ruolo del solo medico, in quanto risulta trascurata la figura dell'odontoiatra, che pure concorre alla composizione della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale.

Il senatore [ZULLO](#) (FdI) reputa fondato il rilievo, derivante da una formulazione imprecisa, tenuto conto che medici e odontoiatri fanno parte del medesimo ordine professionale.

Il sottosegretario GEMMATO condivide quanto espresso in relazione all'opportunità di tenere conto della professionalità dell'odontoiatra nella formulazione dell'articolo 1.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

***(1101) MAGNI e altri. - Nuove norme in materia di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole e nelle aziende, sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogato dall'INAIL, nonché a tutela delle vittime dell'amianto e dei tumori professionali***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'11 settembre.

Il presidente [ZAFFINI](#) informa che gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3 sono stati ritirati, mentre

l'emendamento 2.0.1 è stato trasformato nell'ordine del giorno G/1101/1/10 (pubblicato in allegato).  
Rammenta infine che lo scorso 24 settembre la Commissione bilancio ha richiesto la predisposizione della relazione tecnica sul provvedimento.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/1101/1/10.  
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(898) Licia RONZULLI. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da epilessia**

**(122) Elisa PIRRO. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e dei diritti delle persone affette da epilessia**

**(269) DE POLI. - Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia**

**(410) Sandra ZAMPA e Ilaria CUCCHI. - Disposizioni concernenti la piena cittadinanza delle persone con epilessia**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 25 giugno.

Il presidente [ZAFFINI](#) rammenta che lo scorso 11 giugno la Commissione bilancio ha richiesto la relazione tecnica sul disegno di legge n. 898, già adottato quale testo base, al quale sono pertanto riferiti gli emendamenti presentati.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(246) Isabella RAUTI e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante**

**(400) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante**

**(485) Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni in materia di diagnosi, assistenza e cura della sindrome fibromialgica**

**(546) SILVESTRONI e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante**

**(594) CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia, dell'encefalomielite mialgica benigna e della sensibilità chimica multipla quali malattie croniche e invalidanti**

**(601) Elisa PIRRO e altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia o sindrome fibromialgica**

**(603) Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia**

**(946) Maria Cristina CANTU' e altri. - Riorganizzazione e potenziamento dei servizi sanitari in ambito reumatologico**

**(1023) CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia cronica e invalidante**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 ottobre.

Il relatore [RUSSO](#) (FdI) fa presente l'opportunità di proseguire con lo svolgimento delle audizioni previste, riservandosi di valutare eventuali possibilità di integrazione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1264) Disposizioni in materia di lavoro**, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 ottobre.

Il presidente [ZAFFINI](#) fa presente che sono a disposizione della Commissione le memorie scritte già pervenute, mentre entro domani perverranno i contributi degli ulteriori soggetti segnalati.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(672) Paola MANCINI. - Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 giugno.

Il presidente [ZAFFINI](#) rammenta che la Commissione ha già proceduto all'illustrazione degli emendamenti, mentre la richiesta di predisposizione della relazione tecnica da parte della Commissione bilancio risale allo scorso 30 aprile.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(647) RUSSO e GUIDI. - Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico**

**(739) Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, di detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali e di inclusione sociale e lavorativa**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 ottobre.

Il presidente [ZAFFINI](#) fa presente che ai fini del prosieguo dell'esame congiunto la Commissione ha già convenuto di attendere l'assegnazione di un ulteriore disegno di legge, presentato dai senatori del Gruppo PD-ID.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia**

**(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare**

**(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare**

**(1082) Raffaella PAITA e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni in materia di contrasto ai disturbi alimentari e della nutrizione**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 agosto.

Il presidente [ZAFFINI](#) rammenta la richiesta di relazione tecnica formulata dalla Commissione bilancio lo scorso 13 marzo riguardante il disegno di legge n. 990, scelto come testo base e al quale sono dunque riferiti gli emendamenti già presentati.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano ( n. 198 )**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il relatore [SATTA](#) (FdI) specifica che lo schema di decreto legislativo in titolo non è stato ancora oggetto di trattazione da parte della Conferenza Stato-Regioni ed è dunque ancora assegnato con riserva. Non sussistono pertanto ancora le condizioni per l'espressione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA DISCUSSIONE CONGIUNTA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 898 E CONNESSI, IN MATERIA DI TUTELA DELLE PERSONE AFFETTE DA EPILESSIA*

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) sollecita il rappresentante del Governo a un approfondimento in merito all'eventuale sussistenza di difficoltà presso il Ministero della salute in ordine al procedimento di approvazione dei disegni di legge riguardanti la tutela dei soggetti affetti da epilessia. La chiarezza

richiesta è particolarmente preziosa in ordine alle aspettative delle associazioni dei soggetti interessati. Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*), relatore sui disegni di legge citati, ritiene che non vi siano riserve da parte del Ministero della salute in merito alla conclusione dell'*iter* di approvazione, la quale è fortemente auspicabile, in un'ottica di tutela della sicurezza dell'individuo e della collettività.

Fa quindi presente la propria intenzione di impegnarsi al fine di sollecitare la predisposizione in tempi rapidi della relazione tecnica, richiesta dalla Commissione bilancio relativamente al disegno di legge n. 898.

Il presidente [ZAFFINI](#) coglie l'occasione per esortare ad analogo impegno i relatori sui disegni di legge per i quali è stata richiesta la relazione tecnica. Si riserva inoltre di rivolgere al riguardo uno specifico sollecito al Governo.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA*

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la documentazione acquisita nell'ambito della discussione del disegno di legge n. 989 (medicina di genere), nonché dell'esame del disegno di legge n. 1264 (disposizioni in materia di lavoro) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

### ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

#### N. [1101](#)

#### **G/1101/1/10 (già em. 2.0.1)**

[Murelli](#), [Camusso](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1101, recante *Nuove norme in materia di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole e nelle aziende, sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogato dall'INAIL, nonché a tutela delle vittime dell'amianto e dei tumori professionali,*

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure in materia di tutela e sviluppo della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole ma anche nelle aziende al fine di sensibilizzare maggiormente studenti e lavoratori sui rischi connessi agli ambienti di lavoro;

il più delle volte una buona informazione e conoscenza dei rischi e pericoli cui si va incontro riesce ad abbattere notevolmente la percentuale di infortuni, malattie e tumori professionali registrati negli ambienti lavorativi;

considerato che:

nell'ambito dell'anatomia patologica la fissazione dei campioni istologici è una fase fondamentale e imprescindibile, poiché prepara i campioni alle successive analisi necessarie per la diagnosi;

ad oggi il fissativo istologico maggiormente utilizzato per la conservazione dei tessuti in istopatologia è la formalina, una soluzione acquosa a base di formaldeide riconosciuta come cancerogena, tossica e allergenica (si veda, in particolare, il Regolamento CE n. 1272/2008, così come modificato dal Regolamento UE n° 605/2014, che la riconosce come sostanza cancerogena di categoria 1B e mutagenica di categoria 2);

considerato, altresì, che sono quasi un milione gli operatori sanitari sul territorio europeo esposti quotidianamente alla formaldeide, con un rischio di cancro cinque volte maggiore. Infatti, sul punto, numerosi studi evidenziano come l'esposizione ai vapori di formaldeide produca una maggiore mortalità per cancro nasofaringeo e decessi per leucemia;

evidenziato che:

in questo contesto, la normativa europea sta limitando sempre di più l'uso della formaldeide, richiedendo alternative più sicure per proteggere i consumatori e i lavoratori, imponendo - di fatto - l'abbandono della formaldeide in favore di alternative valide e sicure;

relativamente all'impiego di formaldeide nell'ambito sanitario, la Direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che modifica la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, riconosce che la formaldeide viene ampiamente utilizzata come fissativo istologico, in assenza di un valido sostituto;

inoltre, tale Direttiva ha introdotto un periodo di transizione di cinque anni, durante il quale è stato concesso, in quel determinato settore, di superare il valore limite nell'ottica di una diminuzione progressiva dell'utilizzo della sostanza. Nello specifico, la Direttiva recita: "I fissativi a base di formaldeide sono comunemente usati nel settore sanitario in tutta l'Unione grazie alla facilità di manipolazione, l'elevato grado di precisione e l'estrema adattabilità. In alcuni Stati membri è prevedibile che il settore sanitario avrà difficoltà a rispettare, a breve termine, il valore limite di 0,37 mg/m<sup>3</sup> o 0,3 ppm. Per tale settore è pertanto opportuno introdurre un periodo di transizione di cinque anni, durante il quale si dovrebbe applicare il valore limite di 0,62 mg/m<sup>3</sup> o 0,5 ppm. Il settore sanitario dovrebbe in ogni caso ridurre al minimo l'esposizione alla formaldeide; tale settore è incoraggiato a rispettare il valore limite di 0,37 mg/m<sup>3</sup> o 0,3 ppm durante il periodo di transizione ove possibile";

il periodo di transizione è terminato nel mese di luglio 2024;

sottolineato che:

la normativa italiana ha recepito con Decreto Interministeriale 11 febbraio 2021 la direttiva (UE) 130/2019 e la direttiva (UE) 2019/983 che autorizza l'uso professionale della formaldeide solo qualora non esistano alternative valide;

il testo unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede in generale l'obbligo di sostituzione o riduzione dell'uso di agenti cancerogeni sui luoghi di lavoro, qualora tecnicamente possibile, correlandolo a sanzioni di carattere penale;

esiste al momento in commercio un'alternativa validata da studi multicentrici che ne hanno dimostrato la non inferiorità alla formaldeide e l'assenza di cancerogenicità;

impegna il Governo:

a sostenere l'adozione dei fissativi istopatologici innovativi ad oggi disponibili caratterizzati dall'assenza di cancerogenicità o mutagenicità, monitorando l'effettiva applicazione della normativa in vigore;

a intervenire con misure che sollecitino le strutture a sostituire l'utilizzo della formaldeide con i fissativi istopatologici innovativi in grado di eliminare il rischio per la salute dei lavoratori derivante dalla presenza di sostanze cancerogene negli ambienti di lavoro;

a rendere obbligatorio nelle procedure di affidamento per la fornitura dei laboratori ospedalieri o, in ogni caso, di diagnostica inserire nel disciplinare di gara l'utilizzo di fissativi istopatologici innovativi ad oggi disponibili caratterizzati dall'assenza di cancerogenicità o mutagenicità.

# 1.3.2.1.7. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 242 (ant.) del 12/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente  
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)  
MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2024**

**242ª Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*

CANTU'

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti**

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere favorevole )

Il relatore SILVESTRO (FI-BP-PPE) rileva che l'articolo 1 del disegno di legge in esame mira al riconoscimento della qualifica professionale di pizzaiolo professionista, mediante il Diploma di Stato Professionale Pizzaiolo Europeo (DSPPE), il registro nazionale dei pizzaioli professionisti e gli elenchi dei pizzaioli professionisti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli uffici di collocamento e lavoro, nonché l'inserimento della qualifica di pizzaiolo professionista nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

Ai sensi del comma 3 ciascun professionista può scegliere di esercitare la propria professione in forma individuale o associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.

La disciplina relativa al rilascio del DSPPE è oggetto dell'articolo 3, che prevede la frequenza di un corso di almeno 150 ore, di cui 25 su igiene e somministrazione di alimenti. Al termine del corso è previsto un esame teorico-pratico.

In base all'articolo 4 coloro che esercitano la professione di pizzaiolo da almeno diciotto mesi, iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o titolari di un rapporto di lavoro subordinato con la qualifica di pizzaiolo provetto possono presentare domanda per richiedere il DSPPE.

Sono esentati dall'esame teorico-pratico e ottengono il DSPPE i soggetti che esercitano la professione di pizzaiolo da almeno tre anni, documentabile con l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, nel caso dei lavoratori dipendenti, con le buste paga.

I soggetti già in possesso di un attestato di qualifica che non hanno svolto la professione, dopo verifica e approvazione da parte del Consiglio Nazionale dell'Ordine Pizzaioli Professionisti (CNOPP), sostengono l'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3.

L'articolo 6 dispone l'istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti, specificando che l'iscrizione al registro è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività professionale di pizzaiolo professionista.



L'articolo 7, comma 1, consente l'iscrizione al registro ai pizzaioli professionisti in possesso del DSPPE che abbiano presentato la relativa richiesta al CNOPP, mentre in base al comma 2 sono iscritti di diritto i maestri pizzaioli in grado di documentare almeno dieci anni di attività o che dirigono scuole di settore composte da almeno tre collaboratori.

Ai sensi dell'articolo 8 il CNOPP fissa il contributo obbligatorio annuale a carico degli iscritti.

[La senatrice GUIDOLIN \(M5S\)](#) giudica poco comprensibile la scelta di procedere in via legislativa al riconoscimento di determinate figure professionali, mentre diverse categorie di operatori del settore sanitario, quali gli assistenti infermieri, non ricevono analoga attenzione e sono oggetto di regolamentazione a livello regionale.

La senatrice [CAMUSSO \(PD-IDP\)](#) coglie nel disegno di legge in esame una conferma della tendenza a legiferare sull'istituzione di registri e albi professionali, tesi a porre barriere allo svolgimento di attività lavorative con effetti discriminatori. Una soluzione preferibile a quella adottata dalla maggioranza potrebbe invece essere costituita dalla certificazione dei percorsi professionali.

Il senatore [ZULLO \(FdI\)](#) valuta favorevolmente il disegno di legge in titolo, in quanto idoneo a garantire la qualificazione di figure professionali che offrono un prodotto tipico di eccellenza, funzionale alla competitività nel mercato internazionale del turismo.

La senatrice [ZAMPA \(PD-IDP\)](#) attribuisce al provvedimento una portata pratica insussistente nei confronti di una tradizione gastronomica diffusa e fortemente radicata. L'impostazione del disegno di legge è inoltre in contraddizione con la linea liberista che dovrebbe caratterizzare la maggioranza, rispondendo piuttosto a una logica di segmentazione e chiusura degli ambiti di attività professionale.

Il senatore [RUSSO \(FdI\)](#) richiama l'attenzione sull'importanza di un'iniziativa volta a garantire adeguati livelli qualitativi e igienici in un settore di elevata rilevanza.

Ha nuovamente la parola il senatore [ZULLO \(FdI\)](#), il quale ribadisce l'elevata utilità della qualificazione dei pizzaioli a fronte della crescente domanda turistica internazionale.

La senatrice [GUIDOLIN \(M5S\)](#) insiste a sua volta sull'esigenza di una riflessione sulla disciplina e sul riconoscimento delle figure professionali impegnate nel settore sanitario.

La presidente [CANTU'](#) osserva che le questioni richiamate costituiranno oggetto di approfondimento da parte del Governo e della Commissione di merito.

Intervenendo in replica, il relatore [SILVESTRO \(FI-BP-PPE\)](#) si sofferma sulla centralità da accordare alla garanzia di qualità del prodotto. Presenta pertanto una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1241) Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 5 novembre.

La presidente [CANTU'](#) annuncia che nell'ambito della discussione del disegno di legge in titolo si procederà all'audizione della Conferenza Stato regioni, che si terrà martedì 19 novembre.

La senatrice [ZAMPA \(PD-IDP\)](#) chiede di procedere alla discussione generale successivamente a tale fondamentale audizione.

La presidente [CANTU'](#) prende atto della richiesta, disponendo il rinvio del seguito della discussione. Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare**

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [MANCINI \(FdI\)](#) specifica che l'obiettivo fondamentale del disegno di legge n. 972 è costituito dalla sensibilizzazione dei consumatori all'adozione di condotte virtuose per la riduzione dello spreco alimentare, mentre fra le disposizioni recate ha in particolare rilevanza, per quanto di competenza, l'articolo 3. Esso prevede, al fine di rendere disponibili ai consumatori le informazioni sui

benefici per la salute derivanti da una nutrizione corretta e da un consumo equilibrato degli alimenti, che gli operatori della ristorazione e gli esercenti abilitati alla somministrazione di cibi e di bevande inseriscano nel menù l'opzione del consumo dei pasti in mezza porzione e le offerte dedicate ai bambini.

Presenta infine una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva all'unanimità.

**(1261) Giulia BONGIORNO e altri. - Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio**

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

In riferimento ai profili di competenza del disegno di legge in esame, il relatore [RUSSO](#) (Fdi) rileva che l'articolo 2 prevede modificazioni del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, per mezzo di un regolamento da adottare su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

In relazione a specifici reati - maltrattamenti contro familiari e conviventi da cui sia derivata la morte, omicidio, omicidio del consenziente, istigazione o aiuto al suicidio, omicidio preterintenzionale - in base alla lettera *a*) il summenzionato regolamento dovrà prevedere che, a decorrere dalla data di iscrizione nel registro degli indagati e fino al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, al coniuge, all'altra parte dell'unione civile o al parente prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile, indagati o imputati, sia precluso l'esercizio di qualsiasi diritto in tema di tumulazione, inumazione o cremazione del cadavere. Ai sensi della successiva lettera *b*) il regolamento dovrà prevedere il divieto della cremazione del cadavere sino al passaggio in giudicato della sentenza che abbia definito il procedimento penale.

Presenta infine una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

**(1044) Ilaria CUCCHI. - Norme in materia di autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere e introduzione di un presidio di consulenza legale obbligatoria nelle strutture detentive**

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Con riguardo ai profili di competenza del disegno di legge in titolo, il relatore [BERRINO](#) (Fdi) osserva che l'articolo 1 mira a integrare il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prevedendo l'inserimento del nuovo articolo 116-*bis*, il cui comma 1 dispone che in caso di decesso avvenuto in una struttura detentiva il procuratore della Repubblica ne accerti la causa e ordini l'autopsia ovvero faccia richiesta di incidente probatorio. Inoltre, la sepoltura non può essere eseguita senza ordine motivato del procuratore della Repubblica.

Il successivo comma 2 prevede la facoltà per i parenti entro il quarto grado di opporsi all'esperimento dell'autopsia. Nel caso in cui il procuratore della Repubblica ritenga di procedere comunque, la decisione definitiva spetta al giudice per le indagini preliminari.

Infine, il comma 3 precisa che, sussistendo indizi di reato, l'autorità giudiziaria può ordinare il disseppellimento, con le dovute cautele, di un cadavere.

Il senatore [ZULLO](#) (Fdi) esprime dubbi riguardo l'opportunità della previsione di un obbligo di effettuazione dell'autopsia, posto che l'esame medico-legale esterno è in molti casi sufficiente.

Il senatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) si associa.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) rileva che il carattere facoltativo dell'autopsia è già previsto dall'ordinamento, per cui ai fini della redazione del parere occorre porre attenzione all'esigenza di evitare lo svuotamento di significato del disegno di legge in esame.

Il relatore [BERRINO](#) (Fdi) si riserva di svolgere gli approfondimenti finalizzati alla predisposizione della proposta di parere, anche tenendo conto della previsione relativa all'esposizione nel luogo pubblico a ciò designato del cadavere di persona sconosciuta, di cui all'articolo 1.

Preso atto dell'orientamento del relatore, la presidente [CANTU'](#) dispone il rinvio del seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

*IN SEDE REFERENTE*

**(647) RUSSO e altri. - Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico**

**(739) Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, di detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali e di inclusione sociale e lavorativa**

**(1289) BOCCIA e altri. - Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico e misure a tutela e a sostegno delle persone con disturbi dello spettro autistico e dei loro familiari**

(Esame del disegno di legge n. 1289. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 647 e 739, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1289, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 novembre.

Il relatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) si sofferma in primo luogo sulle finalità fondamentali del disegno di legge n. 1289, enunciate dall'articolo 1.

Illustra quindi l'articolo 2, il quale prevede che le regioni e le province autonome garantiscano la sorveglianza evolutiva per i bambini di età tra 0 e 36 mesi per il riconoscimento e la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico.

I successivi articoli 3, 4, 5, 6 e 7, comma 1, recano una serie di disposizioni volte a modificare e integrare le norme sugli obiettivi che le regioni e le province autonome devono perseguire nell'ambito dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico, mentre i commi 2 e 3 dell'articolo 7 prevedono un esonero contributivo triennale in favore dei datori di lavoro privati che assumano con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato lavoratori con disturbi dello spettro autistico.

L'articolo 8 subordina l'accreditamento delle strutture semiresidenziali e residenziali, sanitarie o socio-sanitarie, e il riconoscimento della qualificazione delle prestazioni erogate in assistenza domiciliare alla presenza di alcune figure qualificate.

L'articolo 9 prevede che AGENAS individui, d'intesa con le regioni, l'Istituto superiore di sanità e le società scientifiche di neuropsichiatria e di psichiatria, le prestazioni relative alla diagnosi precoce, alla cura e al trattamento dei disturbi dello spettro autistico da inserire nel Programma nazionale esiti.

Gli articoli 10 e 11 prevedono l'istituzione, rispettivamente, del registro sull'autismo e di un numero verde nazionale, destinato a offrire assistenza e informazioni sui disturbi dello spettro autistico e sui relativi servizi.

L'articolo 12 dispone l'incremento del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, e delle risorse per il fabbisogno sanitario nazionale standard, mentre l'articolo 13 riguarda la copertura finanziaria.

La presidente [CANTU'](#) propone la congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 1289 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 647 e 739, in ragione dell'affinità di materia.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) esprime soddisfazione riguardo l'incardinamento del disegno di legge n. 1289, auspicando che il seguito dell'esame congiunto sia contraddistinto dalla convergenza costruttiva delle diverse componenti politiche. Fornisce quindi alcuni dati riguardanti l'incidenza dei disturbi dello spettro autistico, anche riguardo la popolazione adulta. Tali dati dimostrano la rilevanza di un problema diffuso e spesso con grave impatto su numerose famiglie. Risulta pertanto indispensabile l'investimento nella ricerca, accompagnato da misure idonee a superare l'attuale sperequazione territoriale dei servizi. A fronte dell'eccellenza di singole realtà e dell'accertata efficacia degli interventi terapeutici precoci, ampie aree risultano infatti prive di strutture e servizi adeguati.

Il senatore [RUSSO](#) (FdI) rileva la maggiore ampiezza di contenuti caratterizzante il disegno di legge appena illustrato rispetto ai disegni di legge nn. 647 e 739, mirati alla questione dell'inserimento lavorativo. Tale impostazione deriva dalla constatazione della carenza di tutela dei soggetti con

disturbo dello spettro autistico successivamente al periodo scolastico.

Dopo aver ricordato l'importanza degli spunti forniti dalle audizioni svolte, richiama l'opportunità di un impegno svolto alla migliore individuazione dei temi meritevoli di essere oggetto di intervento legislativo.

Il relatore [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*) sollecita un impegno comune, utile a ottenere un risultato unanimemente condiviso.

La presidente [CANTU'](#) apprezza l'approccio richiamato, segnalandone l'utilità anche ai fini della trattazione dei diversi provvedimenti riguardanti in particolare la materia sanitaria all'esame della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano ( n. 198 )**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 novembre.

Ha la parola il relatore [SATTA](#) (*FdI*), il quale fa presente l'intenzione di predisporre il proprio schema di parere tenendo conto degli esiti della trattazione in sede di Conferenza Stato-regioni.

La senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) auspica che il parere della Conferenza Stato-regioni, una volta approvato, sia messo a disposizione della Commissione in tempi rapidi.

La presidente [CANTU'](#) fornisce rassicurazioni al riguardo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,05.*

## 1.3.2.1.8. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 244 (ant.) del 20/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente  
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)  
MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2024  
244ª Seduta (antimeridiana)  
Presidenza della Vice Presidente  
[CANTU'](#)

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA

**(1273) Disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46**

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) fornisce innanzitutto ragguagli relativamente a motivazioni e finalità del disegno di legge in esame.

Quanto al contenuto del provvedimento, dà conto delle disposizioni transitorie in materia di distacchi e permessi retribuiti recate dall'articolo 1.

L'articolo 2 proroga il termine per l'esercizio della delega legislativa, di cui all'articolo 9, comma 15, della legge n. 46 del 2022, riguardante la disciplina delle particolari limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa.

Presenta infine una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione.

La Commissione approva all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

**(647) RUSSO e altri. - Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico**

**(739) Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, di detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali e di inclusione sociale e lavorativa**

**(1289) BOCCIA e altri. - Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico e misure a tutela e a sostegno delle persone con disturbi dello spettro autistico e dei loro familiari**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 novembre.

In risposta a una sollecitazione del senatore [MAZZELLA](#) (M5S), la presidente [CANTU'](#) fa presente l'attuale necessità di una riflessione in ordine all'individuazione delle migliori modalità per il prosieguo dell'esame congiunto.

Il relatore [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*) si riserva di sottoporre successivamente alla Commissione le proprie valutazioni in merito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1264) Disposizioni in materia di lavoro**, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 novembre.

La presidente [CANTU'](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) esprime inizialmente perplessità in relazione al procedimento di approvazione del disegno di legge in esame, fortemente in ritardo rispetto alla manovra di bilancio di cui pure costituisce un collegato.

Nel merito, desta particolare preoccupazione la presenza di disposizioni che appaiono mirate a comprimere gli spazi della contrattazione e a privilegiare l'intervento del legislatore, in aperta contraddizione con la dinamica storica dell'evoluzione dell'ordinamento del lavoro e con la normativa dell'Unione europea in materia di salario minimo e contrattazione collettiva. Inoltre, la proposta in esame pare non tenere conto della constatata assenza di effetti economici positivi delle politiche di deregolamentazione del lavoro, ma semmai favorire il ricorso alla somministrazione e la precarizzazione dei rapporti di lavoro, oltre ad estendere in maniera del tutto ingiustificata l'area del lavoro stagionale. A tale proposito, risulta evidente la contrapposizione all'evoluzione compiuta particolarmente nel settore agricolo circa le garanzie sulla continuità dei rapporti di lavoro.

Il disegno di legge in esame risente inoltre della tendenza ad assecondare l'impostazione strategica di un'ampia area del sistema delle imprese, che punta prevalentemente sulla riduzione dei costi, specialmente del lavoro. Tuttavia, è riconosciuto che l'esito di tale impostazione consiste in bassi livelli di competitività. Pertanto, sarebbe stato apprezzabile un intervento mirato piuttosto a incoraggiare gli sforzi della parte del sistema produttivo, che accorda priorità all'innovazione e all'investimento nel lavoro qualificato.

La proposta in esame non reca poi alcuna seria misura in materia di prevenzione, con riguardo alla sicurezza nei luoghi di lavoro, creando invece le premesse per una maggiore deresponsabilizzazione delle imprese e risente nel complesso di un'impostazione ideologica, che ignora la necessità di porre rimedio alla questione del lavoro povero e di supportare la ripresa della contrattazione collettiva, pur a fronte di un numero elevato di contratti scaduti.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) rammenta il proprio costante impegno nei confronti della tutela dei lavoratori fragili. Essi, rammenta, costituiscono una porzione quantitativamente limitata della forza lavoro e hanno reale bisogno di misure di protezione a causa di situazioni spesso pluripatologiche, peraltro già identificate sulla base di un apposito decreto ministeriale. Senza necessità di un impegno finanziario elevato, la tutela della salute e del diritto al lavoro dei lavoratori fragili richiede l'adozione di provvedimenti adeguati a consentire il ricorso al lavoro agile. È pertanto auspicabile che vengano superate le chiusure che hanno finora impedito la soluzione positiva della questione.

La presidente [CANTU'](#) segnala l'opportunità di procedere alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti, specificando che la discussione generale resta comunque aperta. Ha quindi luogo un breve dibattito, con interventi della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e delle senatrici [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) e [ZAMPA](#) (*PD-IDP*), al termine del quale la [PRESIDENTE](#) dispone la fissazione del termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti alle ore 12 di giovedì 28 novembre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1241*

La [PRESIDENTE](#) comunica che, al fine di permettere alla Commissione di disporre utilmente della memoria scritta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, audita nella giornata di ieri, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 1241 (prestazioni sanitarie), già fissato al 27 novembre, è posticipato alle ore 12 di martedì 3 dicembre.

Prende atto la Commissione.  
*La seduta termina alle ore 9,55.*

# 1.3.2.1.9. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 245 (pom.) del 20/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente  
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)  
MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2024  
245ª Seduta (pomeridiana)  
Presidenza della Vice Presidente  
[CANTU'](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

**(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024**

**(Doc. LXXXVI n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024**

(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 1258. Parere alla 4ª Commissione sul *Doc.* LXXXVI, n. 2. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

La presidente [CANTU'](#) dichiara aperta la discussione generale sugli atti in titolo.

Constatata l'assenza di richieste di intervento, ne rinvia quindi lo svolgimento a una seduta successiva.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

**(647) RUSSO e GUIDI. - Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico**

**(739) Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, di detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali e di inclusione sociale e lavorativa**

**(1289) BOCCIA e altri. - Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico e misure a tutela e a sostegno delle persone con disturbi dello spettro autistico e dei loro familiari**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore SILVESTRO fa presente l'opportunità di procedere a un esame integrato delle proposte all'esame della Commissione, così da pervenire a una soluzione ampiamente condivisa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE rende noto che non risulta ancora sciolta la riserva posta sull'Atto del Governo n. 198 (schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, in materia di imballaggio dei medicinali).

Preannuncia inoltre che nella seduta già convocata alle ore 9 di domani potrà proseguire la discussione



generale sul disegno di legge n. 1264 (disposizioni in materia di lavoro).

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

# 1.3.2.1.10. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 248 (ant.) del 27/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente  
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)  
MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2024

248ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA

**(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024**

**(Doc. LXXXVI n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024**

(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge 1258. Parere alla 4ª Commissione sul *Doc. LXXXVI, n. 2*. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 novembre.

Il presidente [ZAFFINI](#) dà brevemente conto dell'andamento dell'esame congiunto presso la Commissione di merito.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) richiama l'attenzione della Commissione sul rischio di infrazione connesso al mancato recepimento della direttiva europea in materia di salario minimo e contrattazione collettiva.

In assenza di altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

**(647) RUSSO e altri. - Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico**

**(739) Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, di detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali e di inclusione sociale e lavorativa**

**(1289) BOCCIA e altri. - Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico e misure a tutela e a sostegno delle persone con disturbi dello spettro autistico e dei loro familiari**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 novembre.

Il relatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) propone di adottare il disegno di legge n. 647 quale testo base per il prosieguo dell'esame congiunto, particolarmente in ragione del contenuto maggiormente focalizzato sulle questioni dell'inserimento lavorativo. Il testo proposto potrà peraltro eventualmente essere integrato in via emendativa sulla base dell'ulteriore riflessione della Commissione.

La senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) rileva l'importanza dell'apertura espressa dal relatore in ordine alla possibilità di modificare il testo base quale elemento di proficua condivisione.

La Commissione conviene quindi sulla proposta del relatore.

Il presidente [ZAFFINI](#) propone di fissare alle ore 12 di mercoledì 18 dicembre il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 647.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DI SEDUTE*

In considerazione dell'andamento dei lavori, il [PRESIDENTE](#) avverte che le sedute già convocate alle ore 14 di oggi e alle ore 9 di domani, giovedì 28 novembre, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

# 1.3.2.1.11. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 258 (pom.) del 17/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente  
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)  
MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2024**

**258ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

ZAFFINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1241) Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 10 dicembre.

Il presidente ZAFFINI comunica che il senatore Silvestro e la senatrice Ternullo hanno aggiunto le rispettive firme agli emendamenti 7.0.1 e 13.0.12 e che il senatore Russo ha sottoscritto l'emendamento 4.0.4, mentre l'emendamento 6.0.15 è stato ritirato.

Il senatore ZULLO (FdI) presenta una nuova formulazione dell'emendamento 6.0.5 (pubblicata in allegato).

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti, a partire dalle proposte riferite all'articolo 1.

La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) interviene sull'emendamento 1.14, con il quale si intende ottimizzare i percorsi di cura dei pazienti oncologici in un'ottica di appropriatezza e allo scopo di ridurre le liste di attesa. Tale impostazione, basata sull'adozione di requisiti minimi omogenei per la redazione dei PDTA regionali, risulta ampiamente condivisa, come dimostrato dagli emendamenti presentati.

Il senatore MAZZELLA (M5S) illustra l'emendamento 1.1, teso a integrare la formulazione dell'articolo 1 con il necessario riferimento alla figura dell'odontoiatra.

Passa quindi all'emendamento 1.9, volto a far sì che la formulazione del disegno di legge contempli il carattere multidisciplinare e interdisciplinare dell'assistenza ai pazienti.

Intervenendo sull'emendamento 1.4, la senatrice GUIDOLIN (M5S) pone in evidenza la necessità di tenere conto, nella formulazione del testo normativo, dell'effettivo apporto delle professioni non mediche nell'ambito dell'assistenza ai pazienti.

La senatrice ZAMPA (PD-IDP) illustra l'emendamento 1.7, richiamando l'opportunità del coinvolgimento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica nell'attività dell'Osservatorio nazionale sulle liste di attesa.

I rimanenti emendamenti all'articolo 1 sono dati per illustrati.

Sull'emendamento 2.4 ha la parola il senatore MAZZELLA (M5S), il quale specifica che la proposta

estende le funzioni di indirizzo del SINGLA alle attività di acquisto di dispositivi medici.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 2.0.1, recante disposizioni in materia di appropriatezza delle prescrizioni, articolate rispetto alle specificità della domanda e dell'offerta di prestazioni sanitarie, nonché dei monitoraggi dei tempi di attesa.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) interviene per l'illustrazione dell'emendamento 2.5, volto a garantire la partecipazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, così da rimediare all'insufficiente attenzione del Governo riguardo l'importanza del dialogo con le parti sociali.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) sottoscrive l'emendamento 2.5.

I restanti emendamenti all'articolo 2 sono quindi dati per illustrati.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) ha la parola per l'illustrazione dell'emendamento 3.3, volto a garantire la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all'Osservatorio nazionale sulle liste di attesa.

Tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 3 sono quindi dati per illustrati.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) illustra l'emendamento 4.0.1, volto a consentire alle unità operative di pronto soccorso e alle unità di anestesia e rianimazione di avvalersi di prestazioni aggiuntive del personale medico e infermieristico, così da rendere possibile l'operatività del pronto soccorso.

I restanti emendamenti all'articolo 4 sono dati per illustrati.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) sottoscrive gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3, i quali sono finalizzati a correggere le previsioni recate dal disegno di legge in discussione riguardo il conferimento di incarichi libero-professionali ai medici in formazione specialistica, allo scopo di tutelare la qualità degli stessi percorsi formativi.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 5.7, volto a favorire la formazione specialistica dei professionisti laureati di area non medica, quali biologi e chimici. La proposta agevola inoltre la partecipazione ai corsi di specializzazione dei soggetti con disabilità o *caregiver* familiari.

Sono quindi dati per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 5.

Interviene sull'emendamento 6.0.3 il senatore [MAZZELLA](#) (M5S), il quale si sofferma sui vantaggi derivanti dall'aumento delle aliquote delle accise sui tabacchi relativamente alla riduzione dell'impatto del tabagismo e alla possibilità di finanziamento dei servizi di emergenza urgenza.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 6.0.4, teso a introdurre disposizioni di razionalizzazione dell'assunzione del personale sanitario, particolarmente nel senso di prevedere procedure maggiormente snelle, con valorizzazione della responsabilità regionale.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) interviene sull'emendamento 6.2, soppressivo dell'articolo 6, che in relazione alla dichiarata finalità di contrastare il fenomeno dei cosiddetti gettonisti, prevede tuttavia forme atipiche di reclutamento del personale medico.

Sono dati per illustrati gli altri emendamenti all'articolo 6.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1294) Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Ha la parola la relatrice [LEONARDI](#) (FdI), la quale presenta una proposta di parere favorevole.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo sulla proposta di parere, richiamandone il senso di responsabilità nei confronti della rilevanza del complesso delle misure recate dal disegno di legge in titolo.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) interviene per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo, osservando che l'esigenza condivisibile di disporre di una legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità è scarsamente conciliabile con l'assetto dell'autonomia differenziata.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è infine posta ai voti, risultando approvata a maggioranza.

*SULL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE N. 647 E CONNESSI*

Il presidente [ZAFFINI](#) comunica che, su richiesta del relatore, il termine per la presentazione di

emendamenti e ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 647, sull'inserimento lavorativo delle persone con disturbo dello spettro autistico, già fissato alle ore 12 di mercoledì 18 dicembre, è posticipato al 28 gennaio 2025, ore 12.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

*SCONVOCAZIONE DI SEDUTA*

Il presidente [ZAFFINI](#), considerato l'andamento dei lavori, avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, mercoledì 18 dicembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

#### EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

**N. [1241](#)**

Art. 6

#### **6.0.5 (testo 2)**

[Zullo](#), [Satta](#), [Berrino](#), [Russo](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Misure per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario anche in stato di quiescenza)*

1. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali per il recupero delle liste d'attesa, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e successive modifiche e integrazioni, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore:

a) in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono avvalersi di personale delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e degli operatori sociosanitari, nonché di medici specializzandi, regolarmente iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili per straordinarie esigenze connesse al recupero delle liste d'attesa. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti;

b) in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili per straordinarie esigenze connesse al recupero delle liste d'attesa, ai dirigenti medici collocati in quiescenza fino al compimento del settantaduesimo anno di età, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza fino al compimento del settantaduesimo anno di età.

Agli incarichi di cui al precedente periodo non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

c) in deroga alle disposizioni vigenti, verificata l'assenza di personale medico convenzionato collocabile, è consentita ai medici di medicina generale collocati in quiescenza fino al compimento del settantaduesimo anno di età l'instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale. Agli incarichi di cui al precedente periodo non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico. Per il predetto personale è prevista la riduzione del massimale degli assistiti in carico a 500 assistiti, nonché il vincolo di svolgimento dell'attività di tutoraggio di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.».

# 1.3.2.1.12. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 270 (pom.) dell'11/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente  
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)  
MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2025

270ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(246)** *Isabella RAUTI e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante*

**(400)** *DE PRIAMO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante*

**(485)** *Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni in materia di diagnosi, assistenza e cura della sindrome fibromialgica*

**(546)** *SILVESTRONI e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante*

**(594)** *CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia, dell'encefalomielite mialgica benigna e della sensibilità chimica multipla quali malattie croniche e invalidanti*

**(601)** *Elisa PIRRO e altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia o sindrome fibromialgica*

**(603)** *Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia*

**(946)** *Maria Cristina CANTU' e altri. - Riorganizzazione e potenziamento dei servizi sanitari in ambito reumatologico*

**(1023)** *CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia cronica e invalidante*

**(1356)** *Daniela SBROLLINI e Dafne MUSOLINO. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 246, 400, 485, 546, 594, 601, 603, 946 e 1023, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1356, e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 novembre 2024.

Riferisce sul disegno di legge n. 1356 il senatore [RUSSO](#) (FdI), il quale fa presente che l'articolo 1 enuncia le finalità del provvedimento, mentre in base all'articolo 2 la fibromialgia è riconosciuta come malattia invalidante e dà diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie.



L'articolo 3 stabilisce che, con decreto del Ministro della salute, siano individuati i centri nazionali di ricerca per lo studio della fibromialgia. Affida inoltre all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali il compito di individuare un apposito Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA). L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, del Registro nazionale della fibromialgia, mentre l'articolo 5 dispone in ordine alla formazione del personale medico e di assistenza.

L'articolo 6 prevede che il Ministero della salute, d'intesa con le Regioni e avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale, promuova studi e ricerche sulla fibromialgia.

L'articolo 7 prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, dell'Osservatorio nazionale per la tutela dei cittadini affetti da sindrome fibromialgica.

L'articolo 8 demanda al Ministero della salute iniziative di promozione delle attività svolte dagli enti del Terzo settore e l'articolo 9, infine, reca la copertura finanziaria.

In considerazione dell'affinità della materia, il presidente [ZAFFINI](#), concorde il relatore [RUSSO](#) (*FdI*), propone, per il prosieguo dell'*iter*, l'abbinamento del disegno di legge n. 1356 con i disegni di legge nn. 246, 400, 485, 546, 594, 601, 603, 946 e 1023, già in discussione congiunta.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(647) RUSSO e altri. - Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico**

**(739) Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, di detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali e di inclusione sociale e lavorativa**

**(1289) BOCCIA e altri. - Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico e misure a tutela e a sostegno delle persone con disturbi dello spettro autistico e dei loro familiari**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 dicembre 2024.

Il presidente [ZAFFINI](#) comunica che alla scadenza del termine sono stati presentati 65 emendamenti e un ordine del giorno (pubblicati in allegato al resoconto) riferiti al testo base, disegno di legge n. 647.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1374) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura**

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere favorevole)

In riferimento ai profili di competenza del provvedimento in esame, la relatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) segnala in primo luogo la previsione dell'adozione del "Piano Olivetti per la cultura", di cui all'articolo 1, tra gli scopi del quale rientra la promozione della rigenerazione culturale di periferie, aree interne e aree svantaggiate, particolarmente quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento, anche attraverso il riconoscimento della cultura del movimento nonché tramite il coinvolgimento degli enti del Terzo settore in attività di progettazione ai sensi dell'articolo 55 del codice del Terzo settore.

Ai fini dell'attuazione delle misure concernenti il "Piano Olivetti per la cultura" il comma 2-bis autorizza il Ministero della cultura a conferire un incarico di livello dirigenziale generale.

L'articolo 2 prevede l'istituzione di un'Unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato, destinata a operare alle dipendenze dell'ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura. Ai sensi del comma 4 l'Unità di missione è composta da un dirigente di livello generale, da due dirigenti di livello non generale e da cinque unità di personale non dirigenziale. Tale personale è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Il successivo comma 6 dispone l'istituzione presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero

dell'economia e delle finanze di una posizione dirigenziale di livello generale, avente funzioni di supporto alle attività inerenti alla collaborazione tra l'Italia e gli Stati africani.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(227) Maria Cristina CANTU' e altri. - Misure per il potenziamento della medicina territoriale in prevenzione e assistenza primaria**

**(726) Sandra ZAMPA e altri. - Disposizioni concernenti l'organizzazione dell'assistenza sanitaria primaria**

**(811) Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Disposizioni concernenti l'assistenza sanitaria primaria e di prossimità**

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 227 e 726, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 811 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 20 luglio 2023.

La senatrice **MURELLI** (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge n. 811, il cui articolo 1 stabilisce che è consentito l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del SSN, oltre che ai medici in possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità o in medicina di comunità e delle cure primarie.

L'articolo 2 prevede che i medici in possesso del diploma di formazione specifica di medicina generale operanti in rapporto di convenzionamento col SSN possano concorrere, nell'ambito del concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria, anche sui posti riservati al personale del SSN, nell'ambito della tipologia di scuola in medicina di comunità e delle cure primarie.

L'articolo 3 stabilisce che ha titolo all'esercizio della medicina generale anche il medico che abbia completato una formazione complementare nell'ambito delle cure primarie.

L'articolo 4 prevede che, con decreto del Ministro dell'università e ricerca, sia istituito il settore scientifico disciplinare di riferimento per la medicina generale, di comunità e cure primarie, mentre l'articolo 5 introduce alcune modifiche alla disciplina della formazione di medico chirurgo, finalizzate a rendere strutturale, l'insegnamento delle cure primarie.

L'articolo 6 prevede che le aziende sanitarie locali possano procedere all'assunzione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e degli specialisti ambulatoriali attraverso concorso pubblico regionale. È inoltre prevista, in presenza di determinati presupposti, la possibilità di transizione al rapporto di dipendenza per i medici attualmente operanti in rapporto di convenzione con il SSN.

In considerazione dell'affinità della materia, il presidente **ZAFFINI**, concorde la relatrice **MURELLI** (*LSP-PSd'Az*), propone, per il prosieguo dell'*iter*, l'abbinamento del disegno di legge n. 811 con i disegni di legge nn. 227 e 726, già in discussione congiunta.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1366) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico**

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **ZULLO** (*FdI*) puntualizza che l'urgenza delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 5 deriva dall'esigenza di disciplinare il procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per gli stabilimenti industriali di interesse strategico conseguentemente alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 24 giugno 2024.

L'articolo 1 modifica dunque la disciplina sulla valutazione del danno sanitario relativa agli stabilimenti riconosciuti di interesse strategico nazionale.

Il comma 1 dell'articolo 2 prevede che il gestore di uno stabilimento riconosciuto di interesse

strategico nazionale fornisca, nell'ambito della procedura di riesame dell'AIA, il rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo, e che, nelle more dell'emanazione del primo decreto ministeriale di aggiornamento dei criteri metodologici, il gestore predisponga, in luogo del rapporto di VDS, uno studio di valutazione di impatto sanitario (VIS).

Il successivo comma 2 dispone che lo studio di VIS relativo agli impianti venga predisposto in base alle linee guida per la redazione della VIS adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019.

Il comma 3 richiede al Ministero dell'ambiente di acquisire il parere dell'Istituto superiore di sanità (ISS) sullo studio VIS prodotto dal gestore.

Il comma 4 prevede che la commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale rilasci il proprio parere entro sessanta giorni dalle valutazioni dell'ISS. Entro dieci giorni dal rilascio di tale parere, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica convoca la conferenza di servizi per acquisire le determinazioni finali a chiusura del procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.

L'articolo 3 reca la disciplina transitoria da applicare ai procedimenti di riesame AIA in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge e concernenti impianti strategici.

La senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) richiama l'attenzione sulla delicatezza della materia oggetto del provvedimento, relativamente all'impatto sanitario della generalità degli stabilimenti di rilevanza strategica, per cui è opportuno che l'espressione del parere avvenga successivamente alla conclusione delle audizioni e all'avvio del dibattito presso la Commissione di merito.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) concorda con la senatrice Camusso, tenuto conto del possibile impatto sulla salute pubblica di eventuali semplificazioni normative, funzionali principalmente alla collocazione sul mercato degli impianti di rilevanza strategica.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) ritiene a sua volta indispensabile che la Commissione disponga del tempo necessario al dovuto approfondimento sulle implicazioni sanitarie delle innovazioni normative in esame riguardo la valutazione del danno sanitario.

Il relatore [ZULLO](#) (*FdI*) giudica comprensibili le richieste precedentemente formulate, facendo tuttavia presente che l'urgenza del provvedimento in esame è dovuta alla necessità di conciliare le esigenze della continuità produttiva con quelle della tutela ambientale e della salvaguardia della salute, nel senso indicato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Si rimette pertanto alla Commissione riguardo alla determinazione dei tempi di esame.

Il presidente [ZAFFINI](#) rinvia quindi il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### ***(1352) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022***

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Nota la relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) che, come disposto dall'articolo 3 del disegno di legge n. 1352, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti conseguenti alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo del 2 maggio 2022 fra i Governi di Italia e Giappone in materia di vacanza-lavoro con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il testo dell'Accordo specifica all'articolo 1 i requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto per vacanza-lavoro.

L'articolo 3 prevede la possibilità per i cittadini italiani in possesso di visto per vacanza-lavoro di rimanere in Giappone per un periodo di un anno, potendo anche esercitare un'attività professionale senza permesso di lavoro come attività accessoria delle loro vacanze. Lo stesso vale per i cittadini giapponesi, i quali possono svolgere un'attività professionale, non necessariamente presso lo stesso datore di lavoro, per un periodo non superiore a sei mesi.

Ai sensi dell'articolo 4 ciascuna Parte determina annualmente il numero di visti per vacanza-lavoro, mentre l'articolo 5 richiama il rispetto da parte dei partecipanti al Programma Vacanza-Lavoro della normativa vigente nel Paese ospitante, compresa quella relativa al lavoro e alla sicurezza sociale.

Propone conclusivamente l'espressione di un parere favorevole.

Constatata l'assenza di richieste di intervento e accertata la presenza del numero legale, il presidente [ZAFFINI](#) pone in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva all'unanimità.

**[\(1358\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014***

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Nel riferire sul disegno di legge in esame, la senatrice [LEONARDI](#) (*FdI*) osserva che ai sensi dell'articolo 3 le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Quanto al contenuto dell'Accordo, il Titolo I stabilisce le definizioni adottate e individua le autorità competenti. Sono inoltre definiti i campi di applicazione materiale e personale ed è stabilito il principio di parità di trattamento.

L'articolo 5, compreso nel Titolo II, specifica che i lavoratori ai quali si applicano le disposizioni dell'Accordo sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono la loro attività lavorativa. Eccezioni per i casi particolari sono previste dagli articoli successivi.

In base all'articolo 10 i periodi di assicurazione compiuti si possono cumulare con i periodi compiuti in base alla legislazione dell'altra Parte. L'articolo successivo consente la totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in forza delle legislazioni dei due Stati.

Le disposizioni comprese nel Titolo III, Capitolo I, riguardano la malattia e la maternità. Viene innanzitutto riconosciuto il diritto alle prestazioni sanitarie nel luogo di residenza o soggiorno ed è disciplinato il diritto alle prestazioni in caso di soggiorno di breve durata sul territorio dell'altro Stato contraente.

L'articolo 14 estende il diritto alle prestazioni sanitarie ai pensionati e ai loro familiari, mentre l'articolo 15 disciplina le prestazioni sanitarie per i familiari del lavoratore.

L'articolo 16 dispone la concessione di apparecchi ortopedici, protesi o altri benefici sanitari. Sono infine stabilite le modalità di rimborso delle prestazioni sanitarie tra le istituzioni.

Il successivo Capitolo II norma il caso in cui il lavoratore soddisfi le condizioni stabilite da uno Stato contraente senza ricorrere alla totalizzazione, quindi disciplina le pensioni dovute secondo la legislazione di entrambi gli Stati contraenti attraverso la totalizzazione dei periodi.

L'articolo 21 riguarda il caso in cui il lavoratore non soddisfi contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Stati contraenti, per il diritto alla pensione.

L'articolo 22 dispone l'erogazione dei trattamenti minimi sul territorio in cui il beneficiario risiede, mentre l'articolo 23 prevede l'applicazione del principio di assimilazione per l'accertamento di determinati requisiti.

Il Capitolo III riconosce il diritto a beneficiare delle prestazioni in caso di malattia professionale qualora il lavoratore sia stato esposto a rischi in uno degli Stati contraenti.

La valutazione del grado di incapacità tiene conto, in base all'articolo 26, degli eventi pregressi occorsi nell'altro Stato contraente.

L'articolo 27 disciplina il caso di infortunio subito dal lavoratore che si rechi da uno Stato all'altro.

L'articolo 28 prevede la collaborazione fra le istituzioni nell'effettuazione di esami per l'accertamento dell'incapacità lavorativa, mentre gli articoli successivi dispongono in ordine al diritto di surroga relativamente al risarcimento del danno e alla notifica all'istituzione dell'altro Stato degli infortuni causa di morte o d'incapacità permanente.

Il Capitolo IV disciplina il diritto alle prestazioni per il caso di disoccupazione, mentre il Capitolo V dispone in merito alla possibilità di avvalersi della totalizzazione ai fini del diritto alla fruizione delle prestazioni familiari.

Il Titolo IV reca previsioni in materia di collaborazione fra gli Stati contraenti. Sono inoltre disciplinati le modalità di presentazione di domande e ricorsi, i pagamenti agli aventi diritto e fra le istituzioni, i recuperi e la protezione dei dati personali, nonché la salvaguardia dei diritti acquisiti

relativamente alle pensioni ai superstiti.

Presenta infine una proposta di parere favorevole.

Posta in votazione, la proposta di parere, previa verifica del numero legale, risulta approvata all'unanimità.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) sollecita una riflessione in merito all'opportunità dello svolgimento di audizioni nell'ambito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 227, 726 e 811 (in materia di medicina territoriale e assistenza primaria).

Il presidente [ZAFFINI](#) replica che la questione sarà esaminata in una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. In tale sede si procederà inoltre alla valutazione dell'andamento dell'*iter* dei diversi argomenti trattati dalla Commissione.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA*

Il presidente [ZAFFINI](#) comunica che la documentazione acquisita nel corso dell'audizione in sede di Ufficio di Presidenza integrato delle Commissioni 9a e 10a riunite del Commissario straordinario alla peste suina africana in merito alle nuove emergenze relative alla diffusione della malattia saranno pubblicate sulla pagina *web* delle Commissioni medesime.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

### ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

#### N. [647](#)

#### **G/647/1/10**

[Pirro](#), [Mazzella](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico (A.S. 647)

premessi che:

l'articolo 3 della Costituzione Italiana sancisce il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, mentre l'articolo 38 garantisce ai cittadini inabili al lavoro il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale;

l'articolo 14 della legge n. 118 del 1971 stabilisce il diritto delle persone con disabilità all'assistenza economica in caso di impossibilità a svolgere attività lavorativa e l'articolo 12 della legge n. 68 del 1999 promuove il collocamento mirato delle persone con disabilità, incentivando la loro inclusione nel mondo del lavoro;

considerato che:

la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 152/2020, ha dichiarato illegittima la soglia precedente per la maggiorazione della pensione di invalidità, innalzandola a 400 euro mensili per invalidi civili totali, ciechi e sordi di età compresa tra i 18 e i 67 anni;

l'INPS, sulla base della normativa vigente, considera i compensi derivanti dai tirocini formativi e dalle cosiddette "borse lavoro" come reddito ai fini del calcolo della pensione di invalidità, con la conseguenza che molti beneficiari subiscono una riduzione o la perdita totale della maggiorazione;

le borse lavoro sono strumenti di inclusione lavorativa previsti da diversi programmi di politiche attive del lavoro, tra cui "Garanzia Giovani" e "Dote Impresa", e hanno un valore economico limitato, variando dai 200 ai 500 euro mensili;

nel calcolo dell'importo limite per il riconoscimento della maggiorazione della pensione, vengono conteggiati anche questi compensi, facendo superare i limiti reddituali previsti per il 2024, ovvero 9.555,65 euro per i pensionati singoli e 16.502,98 euro per i pensionati coniugati;

evidenziato che:

in molti casi, l'INPS richiede la restituzione delle somme percepite per la maggiorazione, anche

a distanza di due anni, aggravando la situazione economica di persone già in condizioni di fragilità;

tale situazione genera un grave disincentivo all'inserimento lavorativo e all'autonomia delle persone con disabilità, favorendo forme di puro assistenzialismo;

le famiglie, incentivate a indirizzare i propri figli con disabilità verso attività lavorative tramite programmi di inclusione, si ritrovano penalizzate dalle norme INPS che assimilano tali incentivi a redditi da lavoro, vanificando l'obiettivo di inclusione lavorativa delle persone con disabilità;

ritenuto che:

l'attuale meccanismo di calcolo del reddito penalizza le persone con disabilità che partecipano a tirocini formativi e borse lavoro, mentre l'inserimento lavorativo dovrebbe costituire un'opportunità e non una penalizzazione;

le persone con disabilità si trovano costrette a restituire somme minime guadagnate con fatica, compromettendo la loro autonomia economica;

molti beneficiari scoprono solo a posteriori le conseguenze negative dell'accettazione di borse lavoro, quando ricevono la richiesta di restituzione delle somme da parte dell'Inps;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di escludere i compensi derivanti da borse lavoro e strumenti analoghi dal computo del reddito ai fini della pensione di invalidità, così da evitare che tali iniziative di inclusione professionale si traducano in un danno economico per i beneficiari;

promuovere una revisione della normativa vigente affinché la partecipazione a percorsi di inserimento lavorativo non comporti penalizzazioni economiche per le persone con disabilità;

adottare misure di tutela per coloro che hanno già ricevuto richieste di restituzione delle somme percepite, garantendo il mantenimento della maggiorazione senza penalizzazioni economiche.

## Art. 1

### 1.1

[Russo](#), [Bucalo](#), [Mancini](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «Costituzione» aggiungere le seguenti: «, dell'articolo 27 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo».*

### 1.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «Costituzione nonché», inserire le seguenti: «dell'articolo 27 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità», alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo e».*

### 1.3

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

*Al comma 1, dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «dell'articolo 27 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo e».*

### 1.4

[Castellone](#), [Mazzella](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «è volta a» inserire le seguenti: «garantire i diritti di partecipazione, non discriminazione a autodeterminazione, nonché a»*

### 1.5

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «inserimento lavorativo» con le seguenti: «inclusione lavorativa» e sostituire le parole: «e i servizi sociali e sanitari» con le seguenti: «, i servizi sociali e sanitari, le istituzioni scolastiche, le università, le fondazioni universitarie e le agenzie di intermediazione per l'inserimento lavorativo».*

### **1.0.1**

[Castellone](#), [Mazzella](#)

*Dopo l' articolo , inserire i seguenti:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Diagnosi precoce)*

1. Al fine di garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita, nonché di stabilire i percorsi diagnostici, terapeutici, assistenziali, delle prestazioni, della cura e del trattamento individualizzato per la presa in carico di soggetti minori e adolescenti, la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico è redatta dal neuropsichiatra infantile, mediante l'impiego di metodi e di strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili, tra i 18 e i 36 mesi di vita del bambino in collaborazione con i pediatri di libera scelta, che individuano i primi sintomi dei disturbi. La diagnosi di cui al primo periodo è redatta presso una struttura pubblica o convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, predispongono azioni programmatiche rivolte ai seguenti obiettivi:

a) individuare specifici percorsi di monitoraggio per bambini tra i 18 e i 36 mesi volti al riconoscimento e alla diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, da effettuare presso le strutture delle aziende sanitarie di residenza del minore;

b) prevedere l'effettuazione, negli asili nido pubblici e privati e nelle scuole materne, di *test* diagnostici rivolti ai bambini di età compresa tra i 18 e i 36 mesi di vita;

c) predisporre un protocollo per la valutazione dello sviluppo dei neonati e dei bambini dalla nascita ai 36 mesi di vita, che preveda un'analisi dei comportamenti linguistici, comunicativi e sociali;

d) prevedere interventi terapeutici individualizzati volti ad assicurare la sorveglianza e la valutazione costante dello sviluppo neurocomportamentale, nonché a garantire in modo tempestivo la presa in carico del bambino, migliorandone la qualità di vita.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **Art. 1-ter.**

*(Detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali)*

1. Le spese sostenute per l'accesso ai percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali di cui all'articolo 1-bis presso centri di riabilitazione non convenzionati possono essere detratte dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Qualora le liste d'attesa per la presa in cura del paziente presso le strutture del Servizio sanitario nazionale superino la durata di sei mesi, la detrazione di cui al primo periodo è ammessa nella misura del 50 per cento.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la fruizione della detrazione di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **1.0.2**

[Castellone](#), [Mazzella](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche alla legge 18 agosto 2015, n. 134)*

1. Dopo l'articolo 1, della legge 18 agosto 2015, n. 134, è inserito il seguente: "Art. 1-bis. *(Definizione e diagnosi di autismo)* 1. Lo spettro autistico è definito nella sua forma clinica dal DSM-V (2013) e DSM-V-TR, (dall'ICD-11 2022) come un'ampia categoria di disturbi che comprendono presentazione diverse fra loro ma che sono caratterizzati da deficit nella sfera della comunicazione, del linguaggio, del comportamento e interessi ristretti, rigidi e ripetitivi classificabili per intensità e/o da una sensorialità atipica; caratteristiche che devono essere presenti in chiunque riceva diagnosi di Disturbi dello Spettro Autistico (ASD).»".

Art. 2

**2.1**

[Lorenzin](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Misiani](#), [Zambito](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

**«Art. 2**

*(Disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico)*

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 18 agosto 2015, n. 134, la lettera *h*) è sostituita dalle seguenti:

«*h*) la formazione professionale di persone con disturbi dello spettro autistico, da effettuare tramite corsi per il rilascio di attestati di qualifica professionale, coerenti con il repertorio delle qualificazioni delle rispettive regioni;

*h*-bis) l'attuazione di progetti individualizzati finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico;

*h*-ter) l'istituzione di corsi per la formazione di *tutor* aziendali aventi il compito di seguire le persone con disturbi dello spettro autistico nello svolgimento dell'attività lavorativa e di monitorare il livello di inserimento nel contesto aziendale».

2. Ai datori di lavoro privati che assumono, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori con disturbi dello spettro autistico, è riconosciuto, per i primi tre anni di lavoro, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. L'esonero di cui al presente comma è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

3. La previa assunzione o formazione di *tutor* aziendali da parte dei datori di lavoro privati è condizione necessaria per l'assunzione di lavoratori con disturbi dello spettro autistico.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

**2.2**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: «presente legge», inserire le seguenti: «, la modifica della composizione della Cabina di Regia istituita con DM 10 aprile 2017, aggiornata con



DM 8 settembre 2022, integrandola con la presenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la definizione dei principi per l'emanazione di»;

2) *alla lettera a), sostituire le parole:* «d'intesa con le Regioni e nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze», *con le seguenti:* «sulla scorta delle indicazioni rese dalla Cabina di Regia e dalle Linee guida di cui al D.M. 43/2022 anche in termini di abilitazione delle persone con sindrome dello spettro autistico,»;

3) *sopprimere la lettera b);*

4) *alla lettera c), sostituire le parole da:* «per la definizione» *fino a:* «delle», *con le seguenti:* «interventi coordinati di politiche attive per persone con disabilità di rilievo psichico, recependo le Linee Guida elaborate dalla Cabina di Regia, per la definizione di *iter* di presa in carico, orientamento e attivazione, coinvolgendo gli atenei, anche per progetti di partenariato socio economico, e le»;

5) *alla lettera d), dopo la parola:* «individuare», *inserire le seguenti:* «, congiuntamente al Ministero per le disabilità ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentite le principali federazioni nazionali del terzo settore,» *e sostituire le parole:* «tutor aziendali», *con le seguenti:* «di *disability job's coaching*»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «sono adottati», *inserire le seguenti:* «, armonizzati con i decreti attuativi della legge 22 dicembre 2021, n. 227,».

### 2.3

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola:* «competenze» *inserire le seguenti:* «sulla base delle Linee guida di cui al decreto ministeriale n. 43 del 2022 anche in termini di abilitazione delle persone con sindrome dello spettro autistico,».

### 2.4

[Zampa](#), [Lorenzin](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Misiani](#), [Zambito](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* «servizi integrati» *con le seguenti:* «un sistema integrato di servizi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, sociali ed educativi».

### 2.5

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e con disabilità funzionalmente correlabili».

### 2.6

[Zampa](#), [Lorenzin](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Misiani](#), [Zambito](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) promuovere, d'intesa con le regioni, l'istituzione di corsi per la formazione di *tutor* aziendali aventi il compito di seguire le persone con disturbi dello spettro autistico nello svolgimento dell'attività lavorativa e di monitorare il livello di inserimento nel contesto aziendale;».

### 2.7

[Lorenzin](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Misiani](#), [Zambito](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) promuovere, d'intesa con le regioni, la formazione professionale di persone con disturbi dello spettro autistico, da effettuare tramite corsi per il rilascio di attestati di qualifica professionale, coerenti con il repertorio delle qualificazioni delle rispettive regioni; ».

### 2.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) istituire appositi percorsi di formazione professionale nell'ambito della scuola superiore, in tal modo favorendo il passaggio dalle scuole al mondo del lavoro delle persone con disturbi dello spettro autistico;»

## 2.9

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere la lettera b);*

b) *alla lettera c), sostituire le parole: «e delle agenzie di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276» con le seguenti: «e delle agenzie di somministrazione e di intermediazione al lavoro di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276»;*

c) *alla lettera d), sostituire le parole: «di almeno venti ore settimanali» con le seguenti: «di almeno dodici ore settimanali».*

## 2.10

[Castellone](#), [Mazzella](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

## 2.11

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

## 2.12

[Russo](#), [Bucalo](#), [Mancini](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «istituire» a «formazione» con le seguenti: «, istituire, acquisito il parere del Ministero della Salute, appositi corsi di durata biennale di idoneità al lavoro per le persone con disturbo dello spettro autistico,».*

## 2.13

[Pirro](#), [Mazzella](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, preferibilmente inseriti nel corso di laurea in scienze della formazione,».*

## 2.14

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «territorio nazionale», inserire le seguenti: «, accessibile alle persone con accertata diagnosi con DSA e in possesso del diploma di scuola media secondaria di secondo grado e/o attestato di frequenza».*

## 2.15

[Pirro](#), [Mazzella](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) istituire, appositi corsi di formazione professionale nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, volti a supportare gli studenti con disturbo dello spettro autistico con la creazione di un raccordo tra il percorso di istruzione e l'ingresso nel mondo del lavoro;».

## 2.16

[Castellone](#), [Mazzella](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

## 2.17

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) prevedere interventi coordinati di politiche attive, recependo le Linee guida elaborate dalla Cabina di regia di cui al decreto ministeriale 10 aprile 2017, per la definizione di *iter* di presa in carico, orientamento e attivazione, coinvolgendo gli atenei, anche per progetti di partenariato socio economico, e le agenzie di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;»

## 2.18

[Russo](#), [Bucalo](#), [Mancini](#)

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «degli atenei e» con le seguenti: «delle ASL,» e dopo la parola: «276» aggiungere le seguenti: «e delle agenzie di intermediazione di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo».*

## 2.19

[Pirro](#), [Mazzella](#)

*Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «degli atenei» inserire le seguenti: «, delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dei centri per l'impiego, delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, delle cooperative sociali».*

## 2.20

[Pirro](#), [Mazzella](#)

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «e delle agenzie di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276» con le seguenti: «, delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dei centri per l'impiego, delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, delle cooperative sociali».*

## 2.21

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «n. 276», inserire le seguenti: «, nonché delle imprese sociali e delle cooperative sociali che si occupano di disabilità.»*

## 2.22

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «convenzioni», inserire le seguenti: «, previa consultazione delle parti sociali e, tra le altre, delle associazioni datoriali, affinché siano affrontate, preventivamente, le eventuali problematiche dell'inserimento lavorativo in un contesto aziendale.»*

## 2.23

[Russo](#), [Bucalo](#), [Mancini](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*«d) in via sperimentale, per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, estendere le disposizioni di cui all'articolo 12-*quinquies* di cui al decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 a tutte le imprese residenti in Italia, anche per l'assunzione di personale specializzato di supporto, in qualità di tutor aziendali, adeguatamente formati sulle metodologie basate sull'evidenza scientifica per il disturbo dello spettro autistico.»*

## 2.24

[Lorenzin](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Misiani](#), [Zambito](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:*

*«d) prevedere per i datori di lavoro privati che assumono, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori con disturbi dello spettro autistico, il riconoscimento, per i primi tre anni di lavoro, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per*

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta».

## 2.25

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

*Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «misure di carattere economico» inserire le seguenti: «, sentiti gli enti del terzo settore.».*

## 2.26

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «, le spese affrontate dalle aziende» fino alla fine del periodo con le seguenti: «e attraverso appositi incentivi alle previsioni di contrattazione collettiva dedicate allo scopo, le spese affrontate dai datori di lavoro privati per l'inserimento di accomodamenti ragionevoli nel luogo di lavoro, come definiti nel decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, rivolti a persone con disturbi dello spettro autistico e con disabilità funzionalmente correlabili, assunti con contratto di lavoro di almeno 20 ore settimanali.».*

## 2.27

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

*Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole: «di almeno venti ore settimanali», con le seguenti: «del numero di ore settimanali pari a quelle ritenute congrue con quanto stabilito nella certificazione del medico competente o dell'UVMA»;*

2) *sostituire le parole: «dalle aziende», con le seguenti: «dal datore di lavoro».*

## 2.28

[Pirro](#), [Mazzella](#)

*Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole: «dalle aziende» con le seguenti: «dai datori di lavoro»;*

2) *dopo le parole: «venti ore settimanali» inserire le seguenti: «o nella diversa misura di ore ritenute lavorabili dal medico competente o dalla Unità Valutativa Multidimensionale (UVM)».*

## 2.29

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «di supporto», inserire le seguenti: «adeguatamente formati sulle metodologie basate sull'evidenza scientifica per il disturbo dello spettro autistico (metodo ABA)»;*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 3, dopo le parole: «e private», inserire le seguenti: «adeguatamente formati sulle metodologie basate sull'evidenza scientifica per il disturbo dello spettro autistico (metodo ABA)».*

## 2.30

[Zampa](#), [Lorenzin](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Misiani](#), [Zambito](#)

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con il compito di seguire le persone con disturbi dello spettro autistico nello svolgimento dell'attività lavorativa e di monitorare il livello di inserimento nel contesto aziendale.».*

## 2.31

[Lorenzin](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Misiani](#), [Zambito](#)

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la cui formazione è condizione necessaria per l'assunzione delle suddette persone.».*

## 2.32

[Russo](#), [Bucalo](#), [Mancini](#)

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) Individuare efficaci misure di carattere economico per sostenere, in misura parziale o totale, anche a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, le spese affrontate dalle aziende, per l'assunzione di persone con disturbo dello spettro autistico e di personale specializzato di supporto, in qualità di tutor aziendale e/o esterno, adeguatamente formati sulle metodologie basate sull'evidenza scientifica per il disturbo dello spettro autistico.».

## 2.33

Il Relatore

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:*

«d-bis) prevedere un sistema di classificazione funzionale per le persone con disturbi dello spettro autistico, distinguendo tra livelli di gravità (lievi, moderati e gravi) e funzionalità (alta o bassa), al fine di definire interventi educativi, sociali e lavorativi personalizzati. Per i soggetti con alta funzionalità, come i bambini con sindrome di Asperger, promuovere politiche di rafforzamento delle competenze e inclusione lavorativa; per i soggetti con bassa funzionalità, garantire interventi educativi e assistenziali intensivi;

d-ter) inserire i genitori di bambini con diagnosi accertata di disturbi dello spettro autistico, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nelle categorie protette per l'accesso alle riserve di posti nei concorsi pubblici, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.»

## 2.34

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «sono adottati» inserire le seguenti: «, coerentemente con quanto previsto dai decreti legislativi in attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227,».*

## 2.35

[Zampa](#), [Lorenzin](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Misiani](#), [Zambito](#)

*Al comma 3 primo periodo, sostituire le parole: «possono essere emanati anche in mancanza dei pareri» con le seguenti: «non possono essere emanati in mancanza dei pareri».*

## 2.0.1

[Manca](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Delega al Governo in materia di prevenzione e riduzione dei rischi per la salute derivanti dall'esposizione a sostanze inquinanti emesse da attività industriali)*

1. Al fine di prevenire e ridurre i rischi per la salute derivanti dall'esposizione a sostanze inquinanti emesse da attività industriali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni di innovazione e modificazione della normativa vigente in materia di tutela della salute, con particolare riferimento ai soggetti fragili, tra cui le persone con disturbi dello spettro autistico.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) vietare l'insediamento di nuovi stabilimenti industriali responsabili di emissioni di sostanze ad azione neurotossica entro un raggio di dieci chilometri da centri abitati;

b) prevedere l'obbligo di indagini annuali di biomonitoraggio nelle aree degli stabilimenti industriali esistenti responsabili di emissioni di sostanze ad azione neurotossica e situati a una distanza

inferiore a dieci chilometri da centri abitati, effettuate ad opera degli enti pubblici competenti e poste interamente a carico dei medesimi gestori. Qualora le indagini rilevino un aumento dei disturbi, malattie e patologie nella popolazione esposta, prevedere l'obbligo per i medesimi gestori di ridurre tempestivamente le emissioni autorizzate delle sostanze neurotossiche;

c) prevedere sanzioni specifiche a carico dei gestori degli stabilimenti industriali presso cui si registri l'emissione di sostanze ad azione neurotossica oltre i limiti previsti dalla normativa vigente, l'obbligo in capo agli stessi gestori di provvedere ad eventuali interventi di bonifica e decontaminazione, nonché la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in caso di reiterazione del superamento dei suddetti limiti;

d) destinare maggiori risorse finanziarie in favore delle aree in cui si registra un'incidenza di diagnosi dei disturbi dello spettro autistico superiore al livello medio nazionale.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro trenta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

4. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al medesimo articolo.».

### Art. 3

#### 3.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Al comma 1, dopo la parola: «predisposto», inserire le seguenti: «coerentemente con quanto previsto dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227».*

#### 3.2

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «è predisposto» inserire le seguenti: «, coerentemente con quanto previsto dai decreti legislativi in attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227,».*

#### 3.3

[Russo](#), [Bucalo](#), [Mancini](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «programma personalizzato che individui l'insieme degli interventi da attuare» con le seguenti: «Progetto di Vita individuale delle persone con disturbo dello spettro dell'autismo»;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Il Progetto di cui al comma 1 è redatto dalle unità multidisciplinari regionali di cui all'articolo 3 della legge 18 agosto 2015, n. 134. Ai fini di cui al presente comma, le Regioni istruiscono per ogni ASL un'unità operativa complessa -UOC - Neuropsichiatria dell'Infanzia, Adolescenza e Adulti.»;*

c) *al comma 2, sostituire la parola: «programma» con la seguente: «progetto» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «attraverso corsi biennali di idoneità lavorativa per competenze essenziali, sociali e tecniche di cui all'allegato A organizzati/pianificati da un'equipe multidisciplinare costituita dalla stessa UOC»;*

d) *al comma 3, sostituire la parola: «programma» con la seguente: «progetto».*

### 3.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Al comma 1, dopo la parola: «personalizzato», inserire le seguenti: «sulla base della gravità sintomatologica della persona, secondo criteri internazionali di classificazione».*

### 3.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «da attuare», inserire le seguenti: «, tramite le Regioni, corsi regionali di formazione professionale dedicati alle persone con DSA per il rilascio di qualifiche coerenti con il repertorio delle qualificazioni delle rispettive Regioni».*

### 3.6

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche all'interno del progetto di vita di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ove esistente o in via di elaborazione».*

### 3.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, in condizioni di disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».*

Art. 4

### 4.1

[Russo](#), [Bucalo](#), [Mancini](#)

*Sostituire l' articolo con il seguente:*

#### «Art. 4

##### *(Corsi Regionali di Formazione Professionale)*

1. Le Regioni istituiscono corsi regionali di formazione professionale dedicati alle persone con disturbo dello spettro autistico per il rilascio di qualifiche coerenti con il repertorio delle qualificazioni delle rispettive Regioni. Accedono ai corsi le persone di cui al precedente periodo non inferiori a 18 anni ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 con preferenza degli utenti di Livello II e III del DSM-5 (Manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali) in possesso di Laurea, Diploma di scuola secondaria di secondo grado e/o attestato di frequenza o della Licenza Media e/o attestato di frequenza e di essere nella condizione sul mercato del lavoro di "Inattivo diverso da studente". Tali corsi di formazione saranno ridotti al minimo indispensabile in aula privilegiando gli stage nelle aziende.».

### 4.2

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

*Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:*

«1. Il programma personalizzato di cui all'articolo 3 è redatto dall'unità di valutazione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ove già esistente il progetto di vita di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo o in via di elaborazione.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, il programma personalizzato di cui all'articolo 3 è predisposto dal collocamento mirato d'intesa con l'unità di valutazione multidimensionale che elabora il piano diagnostico terapeutico assistenziale, con la partecipazione della persona con autismo.

3. Il programma personalizzato definisce gli interventi per l'acquisizione delle competenze essenziali, sociali e tecniche di cui all'Allegato A annesso alla presente legge.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro della salute e l'Autorità politica delegata in materia di disabilità sono adottate le linee guida per l'attuazione del presente articolo.»

#### 4.3

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il programma personalizzato di cui all'articolo 3, in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, è redatto da un'Unità valutativa funzionale multidisciplinare sull'autismo (UVFMA), composta da un medico specialista, uno psicologo e un assistente sociale, con requisiti curriculari ed esperienza documentata nei disturbi dello spettro autistico, come previsti dal decreto di cui al comma 4 per l'abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico, nonché, nell'ambito dei servizi di neuropsichiatria dell'età evolutiva e dei servizi per l'età adulta, per la definizione del piano di assistenza e per la valutazione dell'andamento del programma personalizzato, svolgendo attività di consulenza, anche in sinergia con le altre attività dei servizi stessi. Il programma personalizzato è sottoscritto dai componenti dell'UVMA e condiviso con il destinatario e con i genitori o il genitore o con l'esercente la responsabilità genitoriale della persona interessata o con chi svolge il ruolo di *caregiver*.».

#### 4.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole:* «articolo 3», *inserire le seguenti:* «, in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134,»;

2) *sostituire le parole da:* «. Il programma personalizzato», *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «per l'abilitazione delle persone nello spettro, nonché, nell'ambito dei servizi di neuropsichiatria dell'età evolutiva e dei servizi per l'età adulta per la definizione del piano di assistenza e per la valutazione dell'andamento del programma personalizzato, svolgendo attività di consulenza, anche in sinergia con le altre attività dei servizi stessi. Il programma personalizzato è sottoscritto dai componenti dell'UVMA e condiviso con il destinatario e con il genitore o con l'esercente la responsabilità genitoriale della persona interessata o il *caregiver*.»

#### 4.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Al comma 1, dopo le parole:* «uno psicologo», *inserire le seguenti:* «, uno psicoterapeuta comportamentale adeguatamente formato negli interventi *evidence based* adatti all'uopo (metodo ABA)».

#### 4.6

Il Relatore

*Al comma 4, sostituire le parole:* «adottato di concerto con il Ministro della salute,» *con le seguenti:* «adottato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

#### 4.0.1



[Mazzella](#), [Turco](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

**«Art. 4-bis.**

*(Istituzione Registro nazionale delle malattie del neuro-sviluppo)*

1. Al fine di consentire la programmazione nazionale e regionale degli interventi volti alla tutela dei soggetti affetti da malattie del neuro-sviluppo e di attuare la sorveglianza delle stesse è istituito, presso l'Istituto Superiore di Sanità, il Registro nazionale delle malattie del neuro-sviluppo.

2. Il Registro raccoglie dati anagrafici, anamnestici, clinici, strumentali, laboratoristici e relativi ai fattori di rischio e agli stili di vita dei soggetti affetti da malattie del neuro-sviluppo, a fini di studio e di ricerca scientifica in campo epidemiologico, medico e biomedico.

3. Il Registro nazionale è funzionalmente collegato con i registri interregionali e territoriali e, ove esistenti, con i registri internazionali.

4. La raccolta dei dati e il loro trattamento, consistente nelle operazioni di validazione, analisi statistico-epidemiologica, valutazione delle associazioni tra fattori di rischio e stili di vita correlati all'eziologia e alla prognosi, aggiornamento, rettificazione, integrazione ed eventuale cancellazione, sono effettuati secondo la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

5. L'accesso ed il trattamento dei dati sono consentiti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela di dati personali.

6. I dati sanitari sono conservati in archivi cartacei e informatizzati separatamente da ogni altro dato personale e sono trattati con tecniche di cifratura o codici identificativi che consentano di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

7. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Art. 6

**6.1**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

**6.2**

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dall'anno 2023» con le seguenti: «dall'anno 2025».*

**6.3**

Il Relatore

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».*

**6.0.1**

[Castellone](#), [Mazzella](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

**«Art. 6-bis.**

*(Agevolazione contributiva per l'occupazione dei soggetti con disturbi dello spettro autistico)*

1. Ai datori di lavoro privati che assumono, con rapporto di lavoro dipendente, soggetti con disturbi dello spettro autistico, è riconosciuto, per i primi tre anni di lavoro, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). L'esonero di cui al presente comma è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote

di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 6.0.2

[Castellone](#), [Mazzella](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

#### «Art. 6-bis.

*(Fondo per la cura dei soggetti con disturbi dello spettro autistico)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevedendo che le risorse medesime siano destinate ai seguenti settori di intervento:

a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca di base o applicata, nonché di modelli clinico-organizzativi e di buone pratiche terapeutiche ed educative, da parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario nazionale, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica;

b) per una quota pari al 40 per cento, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione degli interventi previsti dalle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico, elaborate dall'Istituto superiore di sanità;

c) per una quota pari al 45 per cento, a iniziative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate, con il supporto dell'Istituto superiore di sanità, allo sviluppo di:

1) una rete di cura territoriale con funzioni di riconoscimento, diagnosi e intervento precoce sui disturbi del neurosviluppo, nel quadro di un'attività di sorveglianza della popolazione soggetta a rischio e della popolazione generale, nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia e dei bilanci di salute pediatrici, dei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e dei reparti di terapia intensiva neonatale e di neonatologia;

2) progetti individualizzati basati sul concetto di qualità della vita, come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, assicurando percorsi diagnostico-terapeutici, assistenziali ed educativi, nonché la continuità di cura in tutto l'arco della vita, l'integrazione scolastica, l'inclusione sociale e lavorativa per i soggetti di età pari o superiore ai 18 anni con disturbi dello spettro autistico.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 6.0.3

Il Relatore

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 6-bis

*(Inclusione dei Genitori nelle Categorie Protette)*

1. A partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, i genitori di bambini con disturbi dello spettro autistico sono inclusi nelle categorie protette, con accesso prioritario ai benefici previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministro della Salute, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».

#### 6.0.4

Il Relatore

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

##### «Art. 6-bis.

*(Sistema di Classificazione Funzionale dei Disturbi dello Spettro Autistico)*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, emana un decreto per l'istituzione di un sistema di classificazione funzionale dei disturbi dello spettro autistico, basato su criteri scientifici condivisi a livello internazionale.

2. Tale sistema è utilizzato per:

- a) definire i piani terapeutici e riabilitativi personalizzati;
- b) guidare le politiche educative e lavorative per i soggetti interessati, distinguendo tra esigenze di supporto intensivo per i soggetti con bassa funzionalità e programmi di autonomia per i soggetti con alta funzionalità.

3. Il sistema è periodicamente aggiornato per recepire i progressi scientifici e tecnologici in materia.»

#### 6.0.5

[Spagnoli](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Patton](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

##### «Art. 6-bis.

*(Regioni a statuto speciale e province autonome)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

---

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.